

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2205/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 2206/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° settembre 1999** 3

Regolamento (CE) n. 2207/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento 5

Regolamento (CE) n. 2208/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/1999 10

Regolamento (CE) n. 2209/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 2118/1999 12

Regolamento (CE) n. 2210/1999 della Commissione, del 18 ottobre 1999, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 15

Consiglio

1999/677/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 4 ottobre 1999, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia** 17
- Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia 18
- Scambio di lettere relative al trasporto marittimo 26
- Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia 28

Commissione

1999/678/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 marzo 1999, riguardante gli aiuti accordati dall'Italia alle imprese danneggiate dal fallimento della Sirap SpA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 584]** 29

1999/679/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 26 maggio 1999, riguardante un aiuto di Stato della Germania a favore di Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1469]** 36



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2205/1999 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,0
	060	108,4
	204	56,4
	999	76,6
0707 00 05	052	80,8
	628	125,1
	999	102,9
0709 90 70	052	65,1
	999	65,1
0805 30 10	052	62,2
	388	58,1
	524	53,9
	528	58,5
0806 10 10	999	58,2
	052	93,6
	064	105,4
	400	229,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	142,8
	060	46,2
	388	57,5
	400	68,2
	800	177,4
0808 20 50	804	25,9
	999	75,0
	052	95,5
	064	59,4
	999	77,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2206/1999 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 1999****che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° settembre 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98, un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; che tuttavia tale disposizione non concerne gli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo;
- (2) il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda, della Spagna e dell'Italia; che il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina applicabile il 1° settembre 1999, data in cui è intervenuto il fatto generatore, è inferiore al tasso applicabile precedentemente;
- (3) gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del

regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁴⁾, e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune ⁽⁵⁾;

- (4) gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2813/98;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per il fatto generatore intervenuto il 1° settembre 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1° gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda, Spagna e Italia e il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina, applicabile il 1° settembre 1999, erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

ALLEGATO

Massimali della prima rata dell'aiuto compensativo, in milioni di EUR

Misure		Regolamento	Belgio	Danimarca	Francia	Spagna	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Finlandia	Svezia	Regno Unito
Tipo												
Intervento Uve secche		(CE) n. 2201/96 del Consiglio ⁽¹⁾	0	0	0	0,03	0	0	0	0	0	0
Aiuti per ha per il riso		(CE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽²⁾	0	0	0,09	0,25	2,53	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2207/1999 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 1999****relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;
- (2) occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, fatte salve determinate eccezioni che risultano necessarie;
- (3) per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (4) è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di:
 - circa 1 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
 - circa 900 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
 - circa 1 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;

- circa 2 390 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;
- circa 1 269 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 25 ottobre 1999.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 EUR per tonnellata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 000
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	900
FRANCE	— Quartiers arrière	1 000

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

UNITED KINGDOM	— Intervention fillet (INT 15)	10
	— Intervention rump (INT 16)	20
	— Intervention flank (INT 18)	150
	— Intervention forerib (INT 19)	70
	— Intervention shoulder (INT 22)	2 000
	— Intervention brisket (INT 23)	75
	— Intervention forequarter (INT 24)	65
IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	1 000
	— Intervention brisket (INT 23)	175
	— Intervention topside (INT 13)	92
	— Intervention silverside (INT 14)	2

- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).
- (¹) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).
-

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 15 64-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33-1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food
Johnstown Castle Estate
County Wexford
Ireland
Tel. (353-53) 634 00
Fax (353-53) 428 12

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

REGOLAMENTO (CE) N. 2208/1999 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2009/1999 della Commissione ⁽³⁾;
- (2) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 2009/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'11 ottobre 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Mindestpriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products ⁽¹⁾	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits ⁽¹⁾	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben**

DEUTSCHLAND	Vorder- und Hinterviertel, „compensés“	434
	Vorderviertel	402
	Hinterviertel	453
FRANCE	Quartiers compensés	440
	Quartiers avant	401
	Quartiers arrière	451

⁽¹⁾ Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

⁽¹⁾ Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

⁽¹⁾ Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

⁽¹⁾ Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

⁽¹⁾ See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

⁽¹⁾ Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

⁽¹⁾ Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

⁽¹⁾ Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

⁽¹⁾ Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

⁽¹⁾ Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

⁽¹⁾ Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

REGOLAMENTO (CE) N. 2209/1999 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 2118/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2118/1999 della Commissione⁽³⁾;
- (2) che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 2118/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'11 ottobre 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 259 del 6.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (*)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (*)	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (*)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos (*)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter (*)	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 501
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	787
	— Cuartos traseros	1 653
FRANCE	— Quartiers arrière	1 451

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött**

UNITED KINGDOM	— Intervention shin (INT 21)	—
	— Intervention flank (INT 18)	1 201
	— Intervention forerib (INT 19)	—
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 357
	— Intervention brisket (INT 23)	1 120
IRELAND	— Intervention forequarter (INT 24)	—
	— Intervention fillet (INT 15)	14 230
	— Intervention flank (INT 18)	915
	— Intervention brisket (INT 23)	910
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 751
	— Intervention forerib (INT 19)	3 160
	— Intervention thick flank (INT 12)	2 906
	— Intervention shank (INT 11)	1 461
	— Intervention rump (INT 16)	3 415
	— Intervention topside (INT 13)	3 900
	— Intervention silverside (INT 14)	—
	— Intervention forequarter (INT 24)	1 751

-
- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).
- (¹) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (¹) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.
- (¹) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2210/1999 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 1999**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1999. Esso si applica dal 20 ottobre al 2 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 20 ottobre al 2 novembre 1999				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,75	11,89	33,70	14,50
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	10,40	10,62
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1999

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia

(1999/677/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 177 del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio;
- (2) considerando che, per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, è opportuno che la Comunità approvi l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 21 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HÄKÄMIES

⁽¹⁾ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 189.

⁽²⁾ Il Segretariato generale del Consiglio provvederà a far pubblicare la data di entrata in vigore dell'accordo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL REGNO DI CAMBOGIA,

dall'altra,

in appresso denominati «parti»,

DICHIARANDOSI COMPIACIUTI per lo sviluppo del commercio e il rafforzamento della cooperazione tra la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e il Regno di Cambogia, in appresso denominato «Cambogia»;

RICONOSCENDO le ottime relazioni e vincoli di amicizia e di cooperazione tra la Comunità e la Cambogia;

RIBADENDO quanto sia importante rafforzare i legami tra la Comunità e la Cambogia;

RICONOSCENDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Vienna e al programma d'azione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, alla Dichiarazione di Copenaghen del 1995 sul progresso e sullo sviluppo nel settore sociale e al relativo programma d'azione, nonché alla Dichiarazione di Pechino del 1995 e al programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne;

RICONOSCENDO la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni tra le parti nei settori di comune interesse su basi di parità, non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità;

RICONOSCENDO il desiderio delle parti di creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra la Comunità e la Cambogia e la necessità di rispettare i principi del commercio internazionale, il cui scopo è promuovere la liberalizzazione degli scambi in condizioni di stabilità, trasparenza e non discriminazione;

RICONOSCENDO la necessità di sostenere il processo di riforma economica attualmente in corso onde assicurare il passaggio all'economia di mercato e riconoscendo l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo economico, e l'impegno di entrambe le parti di far rispettare i diritti sociali;

CONSIDERANDO la necessità di sostenere le iniziative del governo cambogiano volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere e più svantaggiate della popolazione, rivolgendo particolare attenzione alla condizione della donna;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita da entrambe le parti alla tutela dell'ambiente a tutti i livelli e alla gestione sostenibile delle risorse naturali, e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

Hans Van MIERLO
Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri dei Paesi Bassi,
Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea,

Manuel MARÍN
Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

IL GOVERNO REALE DELLA CAMBOGIA:

KEAT CHHON
«Ministre d'Etat»,
Ministro dell'economia e delle finanze,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Fondamenti**

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera della Comunità e della Cambogia e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

*Articolo 2***Obiettivi**

L'accordo si prefigge essenzialmente di fornire un quadro per il rafforzamento della cooperazione tra le parti, nei limiti delle rispettive competenze e con i seguenti obiettivi:

- a) applicare reciprocamente la clausola della nazione più favorita per gli scambi di merci in tutti i settori contemplati specificamente dall'accordo, fatta eccezione per i vantaggi concessi da una delle parti nel quadro di unioni doganali, zone di libero scambio, disposizioni relative al commercio con i paesi limitrofi o di obblighi specifici assunti in virtù di accordi internazionali sui prodotti di base;
- b) promuovere e intensificare gli scambi tra le parti nonché il regolare sviluppo di una cooperazione economica duratura conformemente ai principi della parità e del mutuo vantaggio;
- c) intensificare la cooperazione nei settori strettamente connessi al progresso economico che comportano vantaggi per entrambe le parti;
- d) sostenere le iniziative della Cambogia volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione, parallelamente a misure di ricostruzione nel paese;
- e) incentivare la creazione di posti di lavoro sia nella Comunità che in Cambogia, privilegiando i programmi e gli interventi che possono avere un impatto positivo al riguardo. Le parti procederanno inoltre a scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive iniziative in materia, intensificheranno e diversificheranno i vincoli economici reciproci e agevoleranno la creazione di posti di lavoro;
- f) prendere le misure necessarie per la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

*Articolo 3***Cooperazione allo sviluppo**

La Comunità riconosce la necessità di contribuire allo sviluppo della Cambogia ed è disposta a rafforzare la cooperazione onde sostenerne le iniziative finalizzate allo sviluppo economico sostenibile e al progresso sociale della popolazione mediante progetti e programmi concreti, secondo le priorità definite nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via

di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi.

Conformemente al suddetto regolamento, l'assistenza sarà destinata principalmente al reinserimento e alla ricostruzione del paese nonché alle fasce più povere della popolazione. La cooperazione privilegerà le iniziative di lotta contro la povertà, comprese quelle volte a promuovere l'occupazione, lo sviluppo a livello locale e il ruolo delle donne nello sviluppo. Le parti favoriranno inoltre l'adozione di misure adeguate per prevenire e combattere l'AIDS e prenderanno iniziative intese a rafforzare lo sviluppo a livello locale e l'educazione in materia, nonché la capacità d'intervento dei servizi sanitari.

La cooperazione tra le parti affronterà altresì il problema della droga e più in particolare sulla formazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e il reinserimento dei tossicodipendenti.

Le parti riconoscono che è importante sviluppare le risorse umane e favorire lo sviluppo sociale, migliorare le condizioni di vita e di lavoro e le qualifiche dei lavoratori e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Risorse umane e sviluppo sociale dovranno costituire parte integrante della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo. A tal fine, si rivolgerà la debita attenzione agli obiettivi di formazione per rispondere a esigenze istituzionali e alle attività specifiche di formazione professionale volte a migliorare le qualifiche della manodopera locale.

Dato il suo notevole contributo ai programmi di sminamento, la Comunità si concentrerà anche negli impegni futuri su priorità individuate di comune accordo al fine di rendere l'assistenza efficace e sostenibile.

La cooperazione comunitaria si baserà, in tutti i settori, su priorità individuate di comune accordo per garantirne efficacia e sostenibilità. Le azioni avviate nell'ambito della cooperazione allo sviluppo saranno compatibili con le strategie di sviluppo attuate sotto l'egida delle istituzioni di Bretton Woods.

*Articolo 4***Cooperazione commerciale**

1. Le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:
 - a) prendere tutte le misure opportune per creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi;
 - b) fare tutto il possibile per migliorare la struttura degli scambi onde diversificarli ulteriormente;
 - c) adoperarsi per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, segnatamente la soppressione, a tempo debito, degli ostacoli non tariffari, tenendo conto del lavoro svolto da altri organismi internazionali e garantendo una tutela adeguata dei dati personali.

2. Nelle loro relazioni commerciali, le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per gli scambi di merci in tutti i settori per quanto riguarda:

- a) i dazi doganali e le tasse di qualsiasi tipo, comprese le modalità di riscossione;
- b) i regolamenti, le procedure e le formalità di sdoganamento, transito, magazzinaggio e trasbordo;
- c) le tasse e gli altri dazi interni riscossi, direttamente o indirettamente, sulle importazioni o sulle esportazioni;
- d) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze di importazione o di esportazione.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti si impegnano a:

- a) cercare i mezzi per avviare, nel settore dei trasporti marittimi, una cooperazione che basi l'accesso al mercato su criteri commerciali e non discriminatori, tenendo conto del lavoro svolto in questo campo da altri organismi internazionali;
- b) migliorare la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore doganale, segnatamente per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e l'assistenza amministrativa per la lotta contro le frodi doganali;
- c) scambiare informazioni sugli sbocchi commerciali reciprocamente vantaggiosi in particolare nei settori del turismo e della cooperazione in materia statistica.

4. I paragrafi 2 e 3, lettera a) non si applicano quando si tratti di:

- a) vantaggi concessi da una delle parti contraenti agli Stati con cui sia stata creata un'unione doganale o una zona di libero scambio;
- b) vantaggi concessi da una delle parti contraenti ai paesi limitrofi onde agevolare il commercio frontaliero;
- c) misure eventualmente prese da una delle parti contraenti per far fronte agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sui prodotti di base.

5. La Cambogia migliorerà le disposizioni necessarie per garantire la tutela e l'applicazione adeguate ed effettive dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente alle norme internazionali più rigorose. A tal fine, la Cambogia aderirà alle pertinenti convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale⁽¹⁾ delle quali non è ancora firmataria. Si potrebbe prevedere un'assistenza tecnica per consentire alla Cambogia di adempiere i suddetti obblighi.

6. Nei limiti delle rispettive competenze e conformemente alle loro norme e legislazioni, le parti convengono di consultarsi in merito a qualsiasi questione, problema o controversia inerente ai loro scambi.

Articolo 5

Cooperazione nel settore dell'ambiente

Le parti riconoscono che l'elaborazione e l'applicazione di un'adeguata normativa in materia di ambiente e la sua integrazione nelle altre politiche, sono indispensabili per migliorare il settore ambientale.

La cooperazione in questo settore mira essenzialmente a migliorare le prospettive di crescita economica sostenibile e di sviluppo sociale, privilegiando il rispetto dell'ambiente naturale, mediante:

- a) l'elaborazione di un'efficace politica ambientale che preveda le opportune misure legislative e i mezzi necessari per la loro corretta attuazione, di vitale importanza per eliminare le attività di abbattimento illegale. Questa parte comprende anche la formazione, il miglioramento delle capacità e il trasferimento di tecnologie adeguate nel settore dell'ambiente;
- b) una cooperazione intesa a sviluppare fonti energetiche dure e non inquinanti, nonché a risolvere i problemi dell'inquinamento urbano e industriale;
- c) la cessazione delle attività dannose per l'ambiente, soprattutto in aree che presentano un ecosistema delicato, promuovendo al tempo stesso il turismo quale fonte sostenibile di reddito;
- d) studi di valutazione dell'impatto ambientale, quale parte essenziale di progetti di ricostruzione e sviluppo in tutti i settori, sia a livello di elaborazione sia in fase di attuazione;
- e) una stretta cooperazione per conseguire gli obiettivi degli accordi in campo ambientale ai quali le parti aderiscono;
- f) una particolare attenzione e iniziative a favore della conservazione delle foreste primarie esistenti e dello sviluppo sostenibile di nuove risorse forestali.

Articolo 6

Cooperazione economica

Le parti si impegneranno, compatibilmente con le rispettive competenze e con i mezzi finanziari disponibili, a favorire una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa.

Gli obiettivi della cooperazione saranno i seguenti:

- a) migliorare il contesto economico nella Cambogia agevolando l'accesso al know-how e alla tecnologia comunitari;
- b) agevolare i contatti tra gli operatori economici e prendere altre misure atte a promuovere gli scambi commerciali;
- c) conformemente alle leggi, alle normative e alle politiche delle parti, incoraggiare i programmi di investimenti dei settori pubblico e privato per potenziare la cooperazione economica, segnatamente la cooperazione tra imprese, il trasferimento di tecnologie, le licenze e i contratti di subappalto;
- d) favorire gli scambi di informazioni e le iniziative e promuovere la cooperazione in materia di politica aziendale, soprattutto per migliorare l'ambiente commerciale ed intensificare i contatti;

⁽¹⁾ Cfr. allegato II.

e) migliorare la reciproca comprensione dei rispettivi contesti economici quale base per una cooperazione proficua.

Nei suddetti settori, si cercherà soprattutto di:

- sostenere le iniziative della Cambogia in materia di ristrutturazione economica, creando al tempo stesso un contesto economico adeguato e un clima favorevole agli affari;
- favorire le sinergie tra i rispettivi settori economici, soprattutto tra i settori privati delle due parti;
- nei limiti delle rispettive competenze, e compatibilmente con le leggi, le normative e le politiche delle parti, creare un clima più propizio agli investimenti privati, instaurando condizioni più favorevoli ai trasferimenti di capitale e agevolando, all'occorrenza, la conclusione di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità europea e la Cambogia.

Le parti definiranno di comune accordo, nel loro interesse reciproco, i settori e le priorità dei programmi e delle attività di cooperazione economica.

Articolo 7

Cooperazione agricola

Le parti, animate da uno spirito di comprensione, si impegneranno a cooperare nel settore agricolo e ad esaminare:

- a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli;
- b) le misure in campo sanitario, fitosanitario ed ecologico, i loro risultati e la prestazione di assistenza per evitare eventuali ostacoli agli scambi, tenendo conto della normativa di entrambe le parti;
- c) la possibilità di sostenere le iniziative del governo della Cambogia volte a diversificare le esportazioni agricole.

Articolo 8

Energia

Le parti riconoscono l'importanza capitale del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono pronte a potenziare la cooperazione attraverso un dialogo sulla politica energetica che terrà debitamente conto dell'obiettivo principale, vale a dire lo sviluppo sostenibile delle risorse energetiche della Cambogia.

Articolo 9

Cooperazione regionale

La cooperazione tra le parti potrà estendersi ad azioni avviate nell'ambito degli accordi di cooperazione o d'integrazione con altri paesi della stessa regione, purché dette azioni siano compatibili con i summenzionati accordi.

Pur senza tralasciare alcun settore d'intervento, si rivolgerà particolare attenzione alle seguenti azioni:

- a) assistenza tecnica (servizi di esperti esterni e formazione di personale tecnico ad alcuni aspetti pratici dell'integrazione);

b) promozione del commercio interregionale;

c) sostegno alle istituzioni regionali, nonché a progetti e iniziative di competenza delle organizzazioni regionali;

d) studi riguardanti i collegamenti, i trasporti e le comunicazioni regionali.

Articolo 10

Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia

Compatibilmente con le rispettive politiche, i reciproci interessi e le rispettive competenze, le parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica.

Tale cooperazione verterà su:

- scambi di informazioni e di esperienze a livello regionale (Europa/Asia sudorientale), soprattutto in merito all'attuazione di politiche e programmi;
- la promozione di relazioni durature tra le comunità scientifiche delle parti;
- l'intensificazione delle attività intese a promuovere l'innovazione industriale, compreso il trasferimento di tecnologie.

La cooperazione in questo settore potrebbe comportare:

- progetti congiunti di ricerca a livello regionale (Europa/Asia sudorientale) in settori di interesse comune, all'occorrenza con la partecipazione attiva delle imprese;
- scambi tra scienziati per promuovere la preparazione di progetti di ricerca e la formazione ad alto livello;
- organizzazione di riunioni scientifiche per favorire lo scambio di informazioni e l'interazione, nonché identificare i settori per le attività comuni di ricerca;
- la divulgazione dei risultati e lo sviluppo di relazioni tra i settori pubblico e privato;
- la valutazione delle attività in questione.

A tale cooperazione parteciperanno, in maniera adeguata, istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e industrie di entrambe le parti.

Articolo 11

Precursori chimici della droga e riciclaggio del denaro sporco

Compatibilmente con le rispettive competenze e legislazioni, e tenendo conto del lavoro svolto dagli organismi internazionali competenti, le parti decideranno di collaborare per impedire lo sviamento dei precursori chimici degli stupefacenti. Esse riconosceranno inoltre la necessità di adoperarsi per combattere il riciclaggio del denaro sporco.

Le parti prenderanno in considerazione la possibilità di ricorrere a misure speciali volte a combattere la coltivazione, la produzione e il commercio illecito di droga, stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a misure di prevenzione e di riduzione della tossicodipendenza.

La cooperazione in questo settore potrà comprendere:

- misure volte a promuovere altre forme di sviluppo economico,
- scambi di informazioni pertinenti, fatta salva un'adeguata protezione dei dati personali.

Articolo 12

Infrastrutture fisiche

Le parti riconoscono che la situazione attuale delle infrastrutture fisiche della Cambogia rappresenta una delle principali limitazioni agli investimenti privati e allo sviluppo economico in generale. A tale proposito, esse decidono di favorire programmi specifici per il ripristino, la costruzione e lo sviluppo delle infrastrutture cambogiane, segnatamente nel settore dei trasporti.

Articolo 13

Informazione, comunicazione e cultura

Le parti collaboreranno, conformemente alle rispettive competenze e politiche e secondo i reciproci interessi, nei settori dell'informazione, della comunicazione e della cultura per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami esistenti tra di esse. Considerata l'importanza dell'antica civiltà khmer e del suo patrimonio culturale, potrà essere fornito un sostegno per promuovere nuove iniziative nei seguenti settori:

- a) studi preliminari e assistenza tecnica per la salvaguardia del patrimonio culturale, soprattutto a scopo turistico;
- b) cooperazione nel settore dei media e della documentazione audiovisiva;
- c) organizzazione di manifestazioni e scambi per migliorare la conoscenza delle rispettive culture.

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in settori quali le telecomunicazioni, la società dell'informazione e le applicazioni multimediali. Una cooperazione di questo tipo potrebbe comprendere lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e normative in materia di telecomunicazioni, comunicazioni mobili compresa la promozione del sistema globale di navigazione via satellite (SGNS), società dell'informazione, tecnologie multimediali per le telecomunicazioni, reti e applicazioni telematiche (trasporti, sanità, istruzione, ambiente ecc.).

Articolo 14

Aspetti istituzionali

1. Le parti decidono di creare una commissione mista incaricata di:
 - a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo e del dialogo tra le parti;

- b) formulare adeguate raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;

- c) stabilire priorità in relazione alle azioni eventualmente necessarie per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

2. La commissione mista è composta da rappresentanti di entrambe le parti con un grado sufficientemente alto. Essa si riunisce di norma ogni due anni, alternativamente a Phnom Penh e a Bruxelles, a una data fissata di comune accordo. Le parti potranno indire di concerto riunioni straordinarie.

3. La commissione mista può istituire sottogruppi specializzati per assisterla nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro del presente accordo.

4. L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista è concordato tra le parti.

5. Le parti decidono altresì di affidare alla commissione mista il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e la Cambogia.

6. Le parti determinano di comune accordo le strutture organizzative e le norme operative della commissione mista.

Articolo 15

Futuri sviluppi

1. Le parti possono migliorare il presente accordo, di concerto e nei limiti delle rispettive competenze, al fine di sviluppare la cooperazione e di completarla mediante accordi su settori o attività ben definiti.

2. Le parti possono formulare, nell'ambito del presente accordo, suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.

Articolo 16

Altri accordi

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con la Cambogia nell'ambito della cooperazione economica o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese.

Articolo 17

Agevolazioni

Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità della Cambogia concedono ai funzionari e agli esperti della Comunità le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte.

Articolo 18

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Cambogia.

Articolo 19

Mancata esecuzione dell'accordo

Qualora una parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi assunti nel quadro dell'accordo, essa può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure, si dovranno privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise verranno comunicate senza indugio alla commissione mista e, se l'altra parte lo richiede, saranno oggetto di consultazioni in tale sede.

Articolo 20

Allegati

Gli allegati I e II del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 21

Entrata in vigore e rinnovo

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è rinnovato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.


Articolo 22

Testi facenti fede


Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e khmer, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

Per la Comunità europea

Per il Regno di Cambogia



*ALLEGATO I***Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 19 — Mancata esecuzione dell'accordo**

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» ai sensi dell'articolo 19 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
- in una denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale;
 - nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.
- b) Le parti convengono che per «misure del caso» ai sensi dell'articolo 19 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte prenda una misura in uno dei casi particolarmente urgenti ai sensi dell'articolo 19, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

*ALLEGATO II***Dichiarazione congiunta sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

Le parti convengono che, nel quadro dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare la protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso collegati, i brevetti, i disegni e i modelli industriali, i programmi informatici, i marchi di fabbrica e commerciali, gli schemi di configurazione (topografie) dei circuiti integrati, le indicazioni geografiche, la protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate.

Dichiarazione congiunta sulla riammissione dei cittadini

La Comunità europea ricorda l'importanza che i suoi Stati membri attribuiscono ad una cooperazione efficace con i paesi terzi per agevolare la riammissione dei cittadini di questi ultimi che si trovano in situazione irregolare sul territorio di uno Stato membro.

Il Regno di Cambogia accetta di impegnarsi a concludere accordi di riammissione dei cittadini laotiani in situazione irregolare con gli Stati membri dell'Unione europea che ne facciano richiesta.

SCAMBIO DI LETTERE
relative al trasporto marittimo

A. Lettera della Comunità

Lussemburgo, 29 aprile 1997


Signor ...,

in merito ad eventuali ostacoli agli scambi commerciali che possono derivare — per la Comunità europea ed i suoi Stati membri nonché per il Regno di Cambogia — dal buon funzionamento dei trasporti marittimi, si conviene che si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio della concorrenza libera e leale e su una base commerciale e non discriminatoria.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea



Hans Einarsson

B. Lettera della Cambogia

Lussemburgo, 29 aprile 1997

Signor ...,


mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«in merito ad eventuali ostacoli agli scambi commerciali che possono derivare — per la Comunità europea ed i suoi Stati membri nonché per il Regno di Cambogia — dal buon funzionamento dei trasporti marittimi, si conviene che si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio della concorrenza libera e leale e su una base commerciale e non discriminatoria.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Regno di Cambogia

Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia

L'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia ⁽¹⁾ entrerà in vigore il 1° novembre 1999, in quanto l'espletamento delle procedure previste all'articolo 21, paragrafo 1 dell'accordo è stato notificato il 13 luglio 1999 dal Regno di Cambogia e il 4 ottobre 1999 dalla Comunità europea.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1999

riguardante gli aiuti accordati dall'Italia alle imprese danneggiate dal fallimento della Sirap SpA

[notificata con il numero C(1999) 584]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alle suddette disposizioni,

considerando quanto segue:

I

Con nota del 9 marzo 1995 le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, alcune misure a favore delle imprese danneggiate dal fallimento della Sirap, società pubblica incaricata dello sviluppo economico del territorio della regione.

La notifica era incompleta poiché le autorità italiane si riservavano di comunicare alla Commissione non appena possibile l'elenco e la descrizione degli aiuti previsti a favore delle imprese. Confermando ricezione della nota, i servizi della Commissione hanno informato le autorità italiane che il termine di due mesi entro il quale la Commissione doveva pronunciarsi sugli aiuti iniziava a decorrere dalla ricezione delle informazioni promesse.

Nonostante vari solleciti della Commissione le autorità italiane non hanno fornito le informazioni richieste. In un'ultima lettera di sollecito in data 20 novembre 1995 la Commissione segnalava che, in mancanza di una risposta entro il termine di

10 giorni lavorativi, l'aiuto sarebbe stato cancellato dal registro degli aiuti notificati e iscritto nel registro degli aiuti non notificati, visto che il disegno di legge n. 835 della regione Sicilia prevedeva una prima quota di aiuti nell'anno 1995. Non essendo pervenuta alcuna risposta, l'aiuto è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 196/95.

Con note del 15 maggio 1996 e 3 giugno 1996 le autorità italiane hanno comunicato che il disegno di legge era stato convertito in legge il 24 marzo 1996 ed hanno trasmesso alcune delle informazioni richieste.

Con decisione del 3 luglio 1996 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei riguardi degli aiuti. Le autorità italiane sono state informate dell'avvio del procedimento con lettera del 17 luglio 1996. In seguito alla pubblicazione del testo della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾ è pervenuta la reazione di un terzo interessato, legale di uno degli azionisti della Sirap SpA. Le sue osservazioni sono state comunicate alle autorità italiane il 14 marzo 1997. Nonostante vari solleciti, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il loro punto di vista soltanto il 5 maggio 1997 e il 22 settembre 1997.

Infine, l'8 ottobre 1997, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un nuovo regime di aiuti riguardante il recupero e la creazione di aree attrezzate che avrebbero dovuto essere realizzate dalla Sirap SpA. Tale fascicolo forma oggetto di un esame separato della Commissione. Poiché la nuova misura prevede anche interventi finanziari a favore di società e/o persone che hanno realizzato lavori per conto della Sirap SpA, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane quale fosse la connessione fra la nuova misura e quella che forma oggetto del presente procedimento. La risposta delle autorità italiane è pervenuta il 15 gennaio 1998.

II

Gli argomenti della Commissione che hanno condotto all'avvio del procedimento si possono riassumere come segue.

⁽¹⁾ GU C 359 del 28.11.1996, pag. 3.

Il meccanismo istituito autorizza i fornitori e creditori della Sirap SpA o le imprese esecutrici di lavori per conto della Sirap a chiedere agli istituti di credito finanziamenti fino all'ammontare massimo di 700 milioni di ITL, e comunque per importi non superiori al credito vantato nei riguardi di tale società.

I finanziamenti hanno la durata di 5 anni e dovranno essere rimborsati, dopo un anno di preammortamento, al tasso di interesse del 4 %, mentre la differenza rispetto al tasso di riferimento dei relativi settori merceologici è a carico della regione. I finanziamenti saranno garantiti dalla cessione pro solvendo a favore delle banche dei crediti vantati nei riguardi della Sirap SpA e da fideiussione della regione.

La garanzia della regione Sicilia deve essere considerata come un aiuto alle suddette imprese poiché senza di essa le imprese non avrebbero probabilmente ottenuto i citati finanziamenti. Infatti, poiché la Sirap SpA è stata dichiarata in fallimento, è dubbio che tali crediti possano essere integralmente onorati e quindi recuperati dalle banche.

Secondo la Commissione, l'elemento d'aiuto presente nella garanzia doveva perciò essere considerato equivalente all'importo garantito. Essa non era invece in grado di quantificare l'elemento di aiuto contenuto nei finanziamenti giacché non erano noti i tassi di riferimento applicati ai singoli settori interessati. Tuttavia, basandosi sul tasso di riferimento utilizzato per il calcolo degli aiuti regionali, la Commissione giungeva ad un'intensità di aiuto del 20 % lordo.

Le autorità italiane erano state invitate a trasmettere ulteriori informazioni poiché gli elementi forniti non permettevano di applicare agli aiuti in questione una delle deroghe previste dagli articoli 92, paragrafo 3, del trattato e 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

III

Nell'ambito del procedimento, le autorità italiane si sono limitate a trasmettere alla Commissione l'elenco dei crediti vantati dalle società che avevano eseguito lavori per conto della Sirap SpA.

Inoltre, le autorità italiane hanno sottolineato che l'ammontare dei crediti è di gran lunga superiore all'importo previsto dalla legge regionale come limite di spesa. Esse hanno inoltre sottolineato che la fideiussione della regione era concessa a favore delle imprese creditrici della Sirap SpA e non a favore della Sirap posta in liquidazione. Questa circostanza è sufficiente, secondo le autorità italiane, per contestare l'affermazione della Commissione secondo cui la garanzia regionale rappresenterebbe un'equivalente sovvenzione netta pari all'ammontare del finanziamento garantito in relazione al fallimento della Sirap SpA.

Nella loro ultima lettera pervenuta il 15 gennaio 1998 le autorità regionali hanno spiegato che le disposizioni in questione costituiscono un aiuto diretto ai creditori delle imprese che hanno eseguito lavori per conto della Sirap SpA. Tali imprese, non avendo potuto ottenere il pagamento dei loro crediti a causa del fallimento della Sirap SpA, non sono state a loro volta in grado di onorare le richieste dei propri creditori.

Tenuto conto del ritardo nell'applicazione degli aiuti, la maggior parte delle imprese che hanno eseguito dei lavori per conto della Sirap SpA sono state sottoposte a procedura falli-

mentare perché divenute insolventi in seguito alla cessazione dei pagamenti da parte della Sirap. A loro volta i creditori di queste imprese dovranno attendere la liquidazione delle attività dei loro debitori per poter recuperare i propri crediti.

Infine, le autorità italiane non hanno formulato osservazioni in merito all'unica reazione pervenuta alla Commissione da parte di un terzo.

IV

Nell'ambito del procedimento, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del legale di uno degli azionisti della Sirap SpA, la società Finanziaria Meridionale SpA (in prosieguo «FIME»).

La FIME ha inteso richiamare l'attenzione della Commissione sul danno economico da essa subito in seguito alla decisione negativa della Commissione del 1994 sui vari aiuti promessi dalla regione Sicilia a diverse holdings regionali [aiuto n. C 12/92, rif. SG(94) D/4720]. In tale decisione la Commissione dichiarava, fra l'altro, incompatibile con il trattato un aiuto di 4 miliardi di ITL all'Ente siciliano per la promozione industriale SpA (in prosieguo «ESPI») destinato a coprire le perdite della sua controllata Sirap SpA e ne vietava l'erogazione da parte dello Stato italiano.

La FIME afferma che la Commissione ha basato la sua citata decisione su considerazioni erranee e in assenza di chiarimenti da parte della regione siciliana. A suo parere la Commissione avrebbe ritenuto a torto che la Sirap fosse una società operante nel settore dell'engineering mentre, secondo la FIME, si trattava di una società avente per oggetto «lo sviluppo industriale del territorio della regione Sicilia mediante la creazione e l'insediamento di imprese».

Più precisamente la Sirap SpA si limitava a progettare, eseguire e gestire la realizzazione di infrastrutture e altre realizzazioni atte a favorire la localizzazione degli investimenti produttivi. Essa forniva inoltre servizi specializzati per la produzione, organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.

La Sirap SpA era stata fondata con un capitale sottoscritto in parti uguali da FIME e da ESPI. Il capitale era totalmente garantito dalla regione siciliana, che si era obbligata ad intervenire per coprire le spese sopportate dalla società nell'ambito della sua attività.

La FIME considera che la Sirap SpA, pur essendo giuridicamente una società per azioni, non costituisce una realtà imprenditoriale normale, poiché agiva in nome e per conto della regione siciliana.

La decisione del governo regionale siciliano, nel 1991-1992, di non garantire più la totalità del capitale, nonché la decisione negativa della Commissione del 1994, avrebbero provocato la fine della Sirap SpA. Di conseguenza, la partecipazione azionaria della FIME sarebbe ormai priva di valore economico. La FIME chiede dunque alla Commissione di procedere, ove possibile, a riesaminare la sua posizione sull'argomento o in subordine a porre in essere misure che consentano la migliore esecuzione degli obblighi di intervento della regione siciliana per gli anni 1991 e 1992, al fine di garantire l'integrità del capitale della Sirap SpA.

V

Le misure notificate costituiscono aiuti a favore dei fornitori della Sirap SpA o delle imprese che hanno eseguito lavori per conto di quest'ultima e dei creditori. Infatti esse costituiscono un tentativo di limitare i danni causati dal fallimento della Sirap SpA a tali persone e/o società. Si tratta in pratica di una misura transitoria destinata a fare in modo che i beneficiari non diventino insolventi a causa del ritardo o dell'impossibilità di recuperare le somme dovute dalla Sirap SpA o dalle società che hanno eseguito lavori per conto di questa.

L'intervento in questione mira dunque ad attenuare le conseguenze normali della procedura concorsuale nei riguardi della Sirap SpA nell'ambito della quale i creditori e fornitori devono attendere che sia conclusa la liquidazione, per recuperare in tutto o in parte i loro crediti. Nell'attesa di questi risultati tali società non sono in grado di soddisfare a loro volta i propri creditori, il che rischia di innescare un processo a catena di stati di insolvenza. A questo titolo, secondo le autorità italiane, a causa del ritardo nell'applicazione delle misure, la maggior parte delle imprese che hanno eseguito lavori per conto della Sirap SpA sono state a loro volta sottoposte a procedura concorsuale perché divenute insolventi in seguito alla cessazione dei pagamenti da parte della Sirap SpA.

Alla luce delle informazioni pervenute, si deve ritenere che si tratti di aiuti al funzionamento, destinati ad assicurare la sopravvivenza delle imprese beneficiarie, permettendo loro di far fronte agli oneri finanziari inerenti alla loro normale attività. Inoltre, le autorità italiane non hanno mai sostenuto che gli interventi in questione costituiscano aiuti regionali all'investimento o aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

A questo proposito, si deve osservare che, benché numerosi beneficiari siano stati a loro volta sottoposti a procedura fallimentare, le autorità italiane non hanno mai chiesto, nell'ambito del presente procedimento, l'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁽¹⁾. Né le autorità italiane hanno comunicato elementi d'informazione che permettessero di concludere che le disposizioni di tali orientamenti erano rispettate, ad esempio inviando piani di ristrutturazione finalizzati al ripristino della redditività a lungo termine dei beneficiari.

I beneficiari diretti dell'aiuto appartengono a svariati settori, come confermato dalla misura oggetto del presente procedimento. Infatti, il bonifico di interessi è accordato rispetto ai tassi di riferimento utilizzati nei vari settori merceologici. La Commissione non dispone di alcuna indicazione sull'appartenenza settoriale delle società beneficiarie. Essa può tuttavia concludere, in base alle informazioni comunicate dalle autorità italiane, che i creditori della Sirap SpA, essendo imprese che hanno effettuato lavori per conto della Sirap SpA, siano imprese del settore dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Va inoltre osservato che, secondo le informazioni pervenute alla Commissione in merito all'aiuto di Stato N 693/97, relativo al recupero di zone attrezzate per attività artigiane che

doveva essere realizzato dalla Sirap SpA, fra i creditori di detta società figurano anche liberi professionisti, architetti ed ingegneri per quanto riguarda attività di progettazione e direzione dei lavori.

Gli aiuti a favore dei creditori della Sirap SpA sono dunque di natura settoriale poiché sono limitati ad uno o più settori. Non si dispone invece di informazioni relativamente ai fornitori e ai creditori delle imprese che hanno eseguito i lavori per conto della Sirap SpA.

VI

Trattandosi di aiuti pubblici occorre esaminare se essi incidano sugli scambi intracomunitari e se falsino o rischino di falsare la concorrenza.

Secondo il Panorama dell'industria comunitaria 1997⁽²⁾, l'edilizia è per natura un'attività locale o regionale, svolta dalla maggior parte delle imprese entro una zona poco distante dalla loro base geografica locale. Le attività transnazionali non assumono generalmente la forma di esportazioni di beni, bensì di esportazione di capitali o di servizi, tramite fusioni, acquisizioni e imprese comuni internazionali.

Sta però di fatto che mentre le piccole imprese tendono a non allontanarsi troppo dal loro luogo di origine, quelle di più grandi dimensioni lo fanno.

Nel presente caso, la distanza geografica non sembra aver costituito un fattore frenante. Il carattere locale dell'attività è dunque in parte smentito poiché fra le imprese che hanno partecipato alla realizzazione di lavori per conto della Sirap SpA figurano società italiane stabilite relativamente lontano dalla Sicilia, in particolare a Bologna e a Udine. Esse hanno partecipato ai lavori tramite consorzi temporanei composti anche di imprese originarie della Sicilia. L'interesse di queste imprese si spiega, a loro dire, con il carattere pubblico dell'intervento e dei relativi finanziamenti, nonché con l'assenza di qualsiasi rischio in ordine alla di solvibilità della Sirap SpA.

Il fatto che alcune imprese siano venute da lontano a causa di detta assenza di rischio non permette di escludere che imprese straniere sarebbero state interessate a partecipare ai lavori, né che il mercato in questione sia oggetto di scambi intracomunitari. Le autorità italiane non hanno, d'altra parte, fatto pervenire alcun elemento che permetta di dimostrare l'assenza di detti scambi.

Per quanto riguarda la progettazione dei lavori, il Panorama dell'industria comunitaria 1997 rileva che gli architetti, benché non esistano ancora sufficienti osservatori economici che permettano una lettura soddisfacente del vasto e vario ambito delle loro attività, eseguono prestazioni in altri Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, per i servizi di «engineering» nella Comunità il citato Panorama indica che, a parte il caso dell'Italia e del Regno Unito in cui le percentuali sono più elevate, in media il 25 % del fatturato annuo di tali servizi è realizzato mediante contratti eseguiti al di fuori del paese di appartenenza.

(1) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(2) Editto dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Non si può dunque concludere — né le autorità italiane hanno affermato il contrario nell'ambito del procedimento — che un aiuto a favore di questo tipo di beneficiari non falsi gli scambi tra gli Stati membri.

La misura in questione permette ai beneficiari di evitare di accollarsi parte delle conseguenze del fallimento del promotore dei lavori. Le imprese si trovano dunque in una situazione artificialmente più favorevole rispetto ad altre imprese simili operanti in Italia e in altri Stati membri che non possono contare su un sostegno pubblico in situazioni analoghe. Si deve perciò concludere che l'aiuto falsa o rischia di falsare la concorrenza.

Di conseguenza, dato che la misura risponde alle condizioni previste dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, essa costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione. Resta da valutare la sua liceità e compatibilità con le disposizioni del trattato.

VII

Per quanto riguarda la legittimità dell'aiuto va ricordata la cronologia dei differenti documenti legislativi. Le autorità italiane hanno informato la Commissione che il disegno di legge notificato era stato approvato dalla regione Sicilia il 24 marzo 1996 ma che tale testo normativo aveva formato oggetto di impugnativa da parte del commissario dello Stato. La legge è stata quindi promulgata il 22 marzo 1997 (legge n. 8/97) e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana il 29 marzo 1997. Questa seconda versione del testo normativo differisce dalla prima per l'assenza di uno degli articoli riguardante l'impiego, da parte della regione, del personale dell'Italter, non attinente alle misure oggetto del presente procedimento (in questo secondo testo l'articolo in questione è stato «omesso per effetto dell'ordinanza della Corte costituzionale 26 febbraio — 4 marzo 1997, n. 60»).

Per i motivi indicati in precedenza, la Commissione ha iscritto la misura notificata nel registro degli aiuti non notificati. Benché successivamente le autorità italiane abbiano informato la Commissione dell'approvazione della legge e poi della sua promulgazione un anno più tardi, esse non hanno mai contestato la registrazione della misura come aiuto non notificato.

Inoltre, malgrado una richiesta esplicita in questo senso, all'atto dell'avvio del procedimento, le autorità italiane non hanno mai confermato che la messa in atto delle misure era sospesa in attesa della posizione della Commissione. Tutt'al più si può rilevare nell'ultima corrispondenza riguardante l'aiuto N 693/97, che il ritardo intervenuto nell'applicazione della legge regionale n. 8/97 aveva vanificato le intenzioni del legislatore.

Ciò non è tuttavia sufficiente per escludere totalmente che le misure oggetto della presente procedura siano state messe in atto prima che la Commissione si sia pronunciata a loro riguardo, nel qual caso esse sono illegittime.

VIII

Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto va ricordato che l'intero territorio della Sicilia è ammesso al beneficio degli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

L'intervento pubblico in questione non può essere considerato quale aiuto all'investimento, poiché non mira a favorire la realizzazione di un investimento produttivo. Detto intervento deve quindi essere considerato alla stregua di un aiuto al funzionamento.

Nella sua comunicazione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (¹), la Commissione ha ammesso la possibilità di concedere aiuti al funzionamento alle seguenti condizioni:

- 1) l'aiuto deve essere limitato nel tempo e destinato a superare gli svantaggi strutturali di imprese stabilite nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- 2) l'aiuto deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica e non deve condurre a livello comunitario ad una eccessiva capacità settoriale tale da far sì che il problema settoriale per la Comunità sia più grave del problema regionale iniziale;
- 3) l'aiuto non deve essere concesso in violazione delle norme specifiche che disciplinano la concessione di aiuti a favore delle imprese in difficoltà;
- 4) la Commissione deve ricevere una relazione annuale sull'applicazione degli aiuti da cui risulti la spesa globale per tipo di aiuto ed i settori interessati;
- 5) gli aiuti destinati a promuovere le esportazioni verso altri Stati membri sono esclusi.

Per quanto riguarda la prima condizione va rilevato che l'aiuto, pur limitato nel tempo, non è destinato a sormontare gli svantaggi strutturali di imprese stabilite in Sicilia. In primo luogo, almeno due delle imprese che hanno partecipato ai consorzi temporanei per l'esecuzione di lavori sono stabilite fuori di tale regione. La concessione degli aiuti a queste imprese renderebbe nulla la distinzione fra zone assistite e zone non assistite ai fini dello sviluppo regionale.

Inoltre l'aiuto non ha l'effetto di ovviare agli svantaggi strutturali dell'economia siciliana, poiché mira a mantenere in attività imprese vittime del fallimento del loro cliente, in attesa che si concluda la procedura di liquidazione. Una situazione del genere può verificarsi ovunque nella Comunità e nessuno degli elementi forniti dalle autorità italiane dimostra che tale situazione sia strutturalmente più grave per il fatto che si verifica in Sicilia.

Quanto alla seconda condizione, né l'oggetto né l'effetto dell'aiuto possono essere considerati idonei a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica. Non si tratta ad esempio di aiuti alla commercializzazione o destinati a coprire spese di trasporto o di comunicazione supplementari, eventualmente imputabili alla distanza geografica che impedirebbe alle imprese di partecipare al mercato interno della Comunità.

Per quanto riguarda la terza condizione, al momento della liquidazione della Sirap SpA i fornitori e i creditori di questa, o delle imprese che hanno eseguito lavori per suo conto non erano verosimilmente da considerare imprese in difficoltà. È chiaro tuttavia che l'obiettivo dell'aiuto è di evitare che i beneficiari, e in particolare le imprese che hanno eseguito lavori per

(¹) GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

la Sirap SpA, vengano a trovarsi in stato di insolvenza. Ciò è confermato dalle autorità italiane le quali hanno riconosciuto che, a causa dei ritardi intervenuti nell'attuazione dell'aiuto, la maggior parte delle imprese esecutrici di lavori per la Sirap SpA sono state sottoposte a procedura fallimentare in seguito alla cessazione dei pagamenti di tale società.

A questo titolo l'aiuto potrebbe essere piuttosto considerato un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tuttavia, come già detto, le autorità italiane non hanno mai chiesto l'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Ma anche se così fosse, non sussistono le condizioni per l'approvazione dell'aiuto a titolo di misura di salvataggio, poiché i prestiti non sono remunerati ad un tasso equivalente a quello del mercato, perché la regione si accolla una parte degli interessi, e vanno al di là del periodo di sei mesi che la Commissione considera normalmente necessario per la definizione di misure di risanamento. Parimenti, non sussistono le condizioni per approvare gli aiuti a titolo di aiuti alla ristrutturazione poiché, tra l'altro, non è stato presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione che garantisca il ripristino della redditività a lungo termine delle imprese.

Le due ultime condizioni non sembrano ricorrere nella fattispecie, ma già l'inosservanza delle altre condizioni basta per escludere la possibilità di una deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Quanto alle altre deroghe, quella dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), non è applicabile poiché non si tratta né di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né di aiuti volti ad ovviare ad una grave perturbazione dell'economia italiana.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), non è applicabile, invece, poiché nel contesto di tale disposizione la Commissione non autorizza la concessione di aiuti al funzionamento.

Infine, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), non è applicabile poiché l'aiuto non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

IX

Al momento dell'avvio del procedimento la Commissione aveva rilevato che senza la garanzia sussidiaria della regione siciliana i beneficiari non avrebbero probabilmente ottenuto un prestito bancario. Infatti la sola garanzia che le imprese dovevano apportare alle banche eroganti i prestiti era il credito vantato nei riguardi della Sirap SpA che si trovava già in fallimento ed era sottoposta a procedura di liquidazione. Ne consegue, che i creditori della Sirap SpA avevano scarse possibilità di recuperare una parte significativa del credito in questione. Di conseguenza la Commissione aveva stabilito che l'elemento di aiuto presente nella garanzia doveva essere considerato pari all'importo garantito.

Il disaccordo delle autorità italiane su questa valutazione della Commissione non è avvalorato da argomenti che permettano di modificarla. Infatti come già detto in precedenza, lo scopo

dell'intervento pubblico è quello di evitare gli effetti normali della procedura di liquidazione della Sirap SpA, impedendo fallimenti a catena, dato che i creditori della società non sono più in grado di onorare a loro volta i propri crediti.

Inoltre occorre ricordare che per ottenere un finanziamento presso una banca i creditori della Sirap SpA devono cedere il credito in questione alla banca a titolo di prima garanzia. Tenuto conto della situazione della Sirap SpA in liquidazione è dubbio che questi crediti abbiano un valore effettivo. Infatti, secondo le informazioni ricevute nel quadro del procedimento la Sirap SpA avrebbe avuto soltanto un ruolo di intermediario per la realizzazione di progetti di sviluppo della regione Sicilia. E perciò dubbio che la società possedesse cespiti consistenti, la cui liquidazione potrebbe permettere il soddisfacimento dei creditori. Ma anche se così fosse — ipotesi molto improbabile tenuto conto dell'attività svolta dalla Sirap SpA — le autorità italiane non lo hanno mai sostenuto nel corso del procedimento. E per questo motivo che la regione Sicilia ha prestato fideiussione.

Beninteso, non è escluso che imprese beneficiarie in buona salute finanziaria potessero accedere normalmente al mercato dei capitali e ottenere i mutui in questione. Tuttavia, le autorità italiane non hanno mai dimostrato che i creditori della Sirap SpA avrebbero potuto ottenere finanziamenti sulla base delle sole prime garanzie o della propria situazione finanziaria, ossia in assenza della garanzia sussidiaria della regione.

Di fatto, secondo le osservazioni dei legali della FIME, non smentite dalle autorità italiane, la solvibilità della Sirap SpA sarebbe strettamente dipesa dai contributi concessi dalla regione siciliana per preservare l'integrità del capitale sociale. Le difficoltà della Sirap SpA sono del resto iniziate quando la regione siciliana ha rifiutato di versare questi contributi nel 1991 e 1992, determinando così la cessazione dei pagamenti della Sirap SpA alle imprese e l'arresto dei lavori.

Inoltre la FIME afferma che allo stato attuale la sua partecipazione azionaria al capitale della Sirap SpA, che ammontava a 2 miliardi di ITL, deve essere considerata ormai priva di valore.

Alla luce di queste considerazioni bisogna concludere che le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento che permetta di dedurre che i crediti nei riguardi della Sirap SpA, conferiti a titolo di garanzia per ottenere i finanziamenti, avessero un valore economico effettivo. Di conseguenza, ad eccezione delle imprese in buona salute finanziaria, che avrebbero potuto accedere normalmente al mercato dei capitali (le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento che permetta di concludere che tale situazione costituisca la regola), la Commissione non può che mantenere la sua posizione secondo cui l'elemento di aiuto presente nella garanzia deve essere considerato di importo pari all'ammontare garantito.

X

Come già detto in precedenza, nell'ambito del presente procedimento la Commissione ha ricevuto le osservazioni di uno degli ex azionisti della Sirap SpA. Si rileva a questo proposito:

- 1) le informazioni sulla natura e l'attività della Sirap SpA sono state comunicate alla Commissione dalle autorità italiane, nell'ambito del procedimento avviato nei riguardi di vari aiuti promessi dalla regione siciliana a differenti holdings regionali (aiuto C 12/92). Nella lettera del 21 luglio 1992 le autorità italiane hanno affermato che «la Sirap è una società costituita con l'articolo 53 della legge regionale n. 105 del 5 agosto 1982, incaricata di svolgere attività di progettazioni tecniche in materia di opere pubbliche e/o servizi per conto di enti pubblici (regioni, comuni ecc.), quindi non interessata a produzioni valutabili nel mercato».

Nella sua decisione finale su questo caso [rif. SG(94) D/4720] la Commissione ha considerato che le attività della Sirap SpA, così come sono state descritte dalle autorità italiane, corrispondono ad attività di «engineering». Ciò corrisponde del resto alla definizione prevista nel Panorama dell'industria comunitaria 1997 per queste attività, secondo la quale per servizi di ingegneria si intendono i servizi intellettuali destinati ad ottimizzare i progetti di investimento dell'industria nella costruzione e nelle infrastrutture, in tutte le fasi di un progetto industriale, dalla progettazione fino alla realizzazione.

La Commissione aveva considerato che l'ammontare dell'aiuto fosse tale che tenuto conto della dimensione generalmente piccola delle società di «engineering», esso potesse avere l'effetto, per le imprese private concorrenti della Sirap SpA che non possono contare su aiuti pubblici per la copertura delle loro perdite eventuali, di ostacolarne l'accesso al mercato o di costringerle ad uscirne, sia in Italia che negli altri Stati membri.

- 2) Le osservazioni trasmesse dai legali della FIME alla Commissione nell'ambito della presente procedura confermano che l'attività della Sirap SpA era costituita, almeno in parte, dalle attività summenzionate, come accertato dalla Commissione nella sua decisione del 1994.
- 3) Occorre prendere atto che né la Sirap SpA né i suoi azionisti o legali né infine le autorità italiane hanno contestato, entro i termini prescritti, la citata decisione del 1994 della Commissione. La decisione è perciò definitiva.
- 4) In collegamento con il punto precedente la Commissione constata che le autorità italiane non hanno fatto pervenire alcun commento sulle osservazioni ricevute nell'ambito del presente procedimento, benché fossero state invitate a farlo. Ciò costituisce un'ulteriore conferma di quanto rilevato al punto precedente.

XI

Alla luce di quanto precede le misure a favore delle imprese danneggiate dalla liquidazione della Sirap SpA, previste dalla legge regionale approvata il 24 marzo 1996 (DDL 1182-1210),

e promulgata come legge regionale n. 8, del 22 marzo 1997, sotto forma di garanzie e di abbuoni di interesse, costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Poiché i relativi stanziamenti sono stati approvati per cinque anni a partire dal 1996, tali aiuti sono illegittimi per la parte non coperta dalla regola di cui alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis»⁽¹⁾, che prevede una soglia di 100 000 ECU su tre anni, visto che le autorità italiane non hanno confermato che le misure non erano state messe in atto prima della pronuncia della Commissione.

Tali aiuti sono del resto incompatibili con il mercato comune, per la parte non coperta dalla regola «de minimis», poiché non rientrano nelle deroghe previste dal trattato, per i motivi già illustrati (cfr. sezione VIII).

In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare di cui alla sentenza del 12 luglio 1973 nella causa n. 70/72⁽²⁾, alla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85⁽³⁾ e alla sentenza del 20 settembre 1990 nella causa C 5/89⁽⁴⁾, la Commissione è tenuta a esigere dallo Stato membro il recupero degli aiuti accordati illegittimamente. Di conseguenza per la parte non coperta dalla regola «de minimis», gli aiuti devono essere soppressi e qualora fossero già stati versati, devono essere recuperati dalle autorità italiane.

Nella fattispecie si tratta di una garanzia in cui l'elemento di aiuto può andare fino all'ammontare del prestito garantito e il prestito stesso comporta a sua volta un elemento di aiuto, sotto forma di abbuono di interessi, la cui intensità è stimata al 20 %, come indicato all'atto dell'avvio del procedimento. Poiché le autorità italiane non hanno comunicato i tassi di interesse settoriali di riferimento da esse utilizzati per il calcolo del bonifico di interessi, la Commissione non può esaminare in quale misura questi tassi corrispondano a quelli che essa utilizza per il calcolo degli aiuti regionali.

Nel caso in cui la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie avesse loro permesso di procurarsi il mutuo in questione presso il mercato dei capitali, cioè senza il ricorso alla garanzia pubblica, l'elemento di aiuto consisterebbe solamente nell'abbuono di interessi. In caso contrario, l'aiuto è costituito dall'ammontare del prestito garantito e dall'abbuono di interessi.

Tenuto conto di quanto precede, al fine di rispettare il massimale previsto dalla regola «de minimis», la garanzia può coprire soltanto un importo massimo di 83 333 ECU, perché aggiungendo a questo importo l'elemento di aiuto contenuto nel bonifico di interessi si ottiene un importo totale di 100 000 ECU su un periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure a favore delle imprese danneggiate dalla liquidazione della Sirap SpA, previste dalla legge della regione Sicilia approvata il 24 marzo 1996 e successivamente promulgata come legge regionale n. 8, del 22 marzo 1997, sotto forma di garanzie e di abbuono di interessi, costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽²⁾ Racc. 1973, pag. 813.

⁽³⁾ Racc. 1987, pag. 901.

⁽⁴⁾ Racc. 1990, pag. I-3437.

Tali aiuti sono illegittimi per la parte eccedente il massimale di 100 000 ECU su tre anni di cui alla regola «de minimis», qualora gli aiuti siano stati erogati prima che la Commissione si sia pronunciata a loro riguardo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

Per la parte non coperta dalla regola «de minimis», gli aiuti di cui all'articolo 1 sono inoltre incompatibili con il mercato comune, in quanto non è ad essi applicabile alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato.

Articolo 3

L'Italia è tenuta a porre termine al regime di aiuti in questione, per la parte non coperta dalla regola «de minimis» e prende le misure appropriate per assicurare la restituzione di tutti gli aiuti indebitamente versati di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Ove risulti che la situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria degli aiuti menzionati all'articolo 1 della presente decisione le avrebbe permesso di accedere normalmente al mercato dei capitali senza la garanzia pubblica, la restituzione si applica solamente all'abbuono di interessi.

Ove risulti che il beneficiario non sarebbe stato in grado di ottenere il mutuo in questione senza la garanzia pubblica, la restituzione si applica alla totalità dell'aiuto.

Articolo 4

La restituzione ha luogo in conformità alle procedure e disposizioni della legislazione italiana, con maggiorazione degli interessi dalla data di corresponsione dell'aiuto fino alla data di effettivo rimborso, ad un tasso pari al tasso di riferimento, applicato alla data di corresponsione dell'aiuto, per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Italia.

Articolo 5

Entro il termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1999

riguardante un aiuto di Stato della Germania a favore di Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)

[notificata con il numero C(1999) 1469]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/679/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli altri interessati a presentare le loro osservazioni conformemente alle disposizioni precitate⁽¹⁾ e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. IL PROCEDIMENTO

- (1) Con la decisione 96/545/CE, del 29 maggio 1996, riguardante alcuni progetti di aiuti della Germania a favore di Buna GmbH, Sächsishe Olefinwerke GmbH, LeunaWerke GmbH, Leuna-Polyolefine GmbH e BSL Polyolefinverbund GmbH⁽²⁾ la Commissione ha approvato la concessione di 9,5 milioni di DEM di aiuti per la privatizzazione di Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL).
- (2) Con lettera dell'8 settembre 1997 la Germania ha presentato due nuovi accordi di modifica del contratto di privatizzazione (terzo e quarto accordo di modifica).
- (3) Con lettera del 3 febbraio 1998 la Commissione ha informato la Germania della sua decisione del 10 dicembre 1997 di riaprire la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti da essa approvati. Le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 3 marzo 1998. Con lettera del 1° aprile 1998 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari e le autorità tedesche hanno risposto con lettere del 9 e 19 giugno 1998.
- (4) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾. La Commissione ha invitato tutti gli altri interessati a pronunciarsi sull'aiuto.
- (5) Il 17 giugno 1998 ha avuto luogo un incontro fra la Commissione e le autorità tedesche per consentire alla Commissione di esaminare i contratti stipulati fra BSL e Hoechst.

- (6) Le osservazioni degli altri interessati sono state trasmesse alla Germania con lettera del 29 giugno 1998. Con lettera del 4 agosto 1998 la Germania ha comunicato i suoi commenti al riguardo.
- (7) Con lettera del 4 settembre 1998 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed ha ricevuto una risposta con lettera del 29 settembre 1998.
- (8) Il 3 novembre 1998 ha avuto luogo un incontro con le autorità tedesche.
- (9) Il 2 dicembre 1998 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed ha trasmesso alla Germania uno studio di un esperto indipendente sui contratti di fornitura di energia con l'invito a pronunciarsi al riguardo.
- (10) Con lettere del 6 gennaio 1999 e del 15 marzo 1999 la Germania ha trasmesso la sua risposta ed ha comunicato inoltre una serie di modifiche.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (11) Il 10 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di riaprire la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, nei riguardi degli aiuti per 9,5 miliardi di DEM a favore di BSL da essa approvati con la sua decisione finale del 29 maggio 1996. Gli aiuti erano destinati alla privatizzazione di BSL, la società che è succeduta ai tre principali complessi chimici dell'ex Repubblica democratica tedesca.
- (12) L'approvazione della Commissione del 29 maggio 1996 era stata subordinata all'adempimento di varie condizioni fra le quali figurava in particolare l'obbligo della Germania di notificare alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 (ora: articolo 88, paragrafo 3) del trattato CE qualsiasi scostamento dall'accordo di privatizzazione.
- (13) Agli inizi di settembre 1997 la Germania ha trasmesso alla Commissione due nuovi accordi contrattuali (terzo e quarto accordo) di modifica del contratto di privatizzazione stipulati fra Dow e la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderausgaben (BvS). Tali accordi riguardavano modifiche negli impianti da costruire o da ammodernare. Anche se l'importo complessivo degli aiuti pari a 9,5 miliardi di DEM è rimasto invariato,

⁽¹⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 13.⁽²⁾ GU L 239 del 19.9.1996, pag. 1.⁽³⁾ Cfr. nota 1.

- ambidue le modifiche hanno seriamente alterato il rapporto fra capacità produttiva e aiuti di Stato che la Commissione aveva approvato con la sua decisione del 29 maggio 1996 per i singoli investimenti da realizzarsi da parte della BLS.
- (14) Inoltre la Commissione ha appreso che il nuovo contratto di fornitura di energia concluso fra BSL e VKR (VEBA) in ottemperanza della decisione della Commissione, del 29 maggio 1996, prevedeva un prezzo molto più elevato durante il periodo di ristrutturazione (durante il quale BVS compenserà i flussi di cassa negativi) che negli anni successivi.
- (15) Nel decidere la riapertura del procedimento in data 10 dicembre 1997 la Commissione era conscia del fatto che gli accordi di modifica lasciavano invariato l'importo complessivo degli aiuti pari a 9,5 miliardi di DEM.
- (16) Ciò nondimeno la Commissione nutriva seri dubbi che *le modifiche della capacità produttiva* nel quadro della ristrutturazione di BSL, previste dal terzo e quarto accordo di modifica, fossero ancora conformi alla sua decisione del 29 maggio 1996. Non era infatti da escludere che l'incremento della capacità potesse incidere negativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
- (17) Le modifiche rilevanti previste dagli accordi di modifica riguardano i seguenti impianti:
- (18) Per il potenziamento del cracker sarà elevata a 60 Kt/a la capacità di produzione di etilene di purezza chimica necessaria per la produzione di etilbenzene e quindi di stirene.
- (19) A questo riguardo la Commissione desiderava sapere se l'investimento da realizzare nel cracker fosse ancora conforme alle informazioni fornite dalla Germania prima della decisione 96/545/CE. In particolare si trattava di accertare se l'aumento della produzione di etilene di purezza chimica avrebbe inciso sulla capacità complessiva del cracker oppure se tale aumento avrebbe avuto luogo entro i limiti di tale capacità complessiva.
- (20) È stato deciso di elevare la capacità dell'impianto di produzione di benzene a 320 Kt/a. La capacità originariamente prevista era di 120 Kt/a ma nel corso della prima procedura ex articolo 88, paragrafo 2, essa era già stata elevata a 200 Kt/a e su questa capacità la Commissione aveva basato la sua decisione 96/545/CE. L'incremento della capacità previsto nel quarto accordo di modifica comportava un costo supplementare di 50 milioni di DEM.
- (21) Nel riaprire la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, la Commissione non vedeva alcun motivo perché questo investimento supplementare avrebbe dovuto essere finanziato nel quadro degli aiuti già autorizzati. Anche se il benzene stesso non viene commercializzato ma consumato nell'impianto di fabbricazione di anilina di BSL, si doveva considerare che l'anilina sarebbe stata sicuramente immessa sul mercato. Inoltre vari produttori di anilina avevano a più riprese espresso le loro riserve alla Commissione in merito all'impianto di produzione di anilina. La compatibilità di un aiuto supplementare agli investimenti di circa 50 milioni di DEM appariva perciò discutibile.
- (22) Un aumento della capacità dell'impianto di butadiene da 45 a 120 Kt/a è stato inserito nel piano di ristrutturazione, al posto dell'impianto di stoccaggio di propano del valore di 45 milioni di DEM, approvato nella decisione 96/545/CE ma non più necessario nel quadro del piano di ristrutturazione modificato. Il butadiene era destinato ad essere consumato dallo stesso produttore nel nuovo impianto di elastomeri di solubilizzazione. Per il finanziamento dell'impianto di butadiene era previsto un importo di 90 milioni di DEM.
- (23) Anche in questo caso la Commissione nutriva seri dubbi che il finanziamento del costo di ampliamento dell'impianto di butadiene per un importo di 90 milioni di DEM da parte di BVS fosse ancora conforme al livello di aiuti per la ristrutturazione approvato nella decisione 96/545/CE.
- (24) L'ampliamento dell'unità di etilbenzene stirene è stato aggiunto al piano di ristrutturazione in sostituzione della «compensazione delle carenze strutturali» che la Commissione non aveva potuto approvare. La capacità di tale impianto doveva passare da 200 a 280 Kt/a. Entrambi i prodotti sono destinati al consumo in loco. Il quarto accordo di modifica prevedeva che 33 milioni di DEM dei costi di investimento non sarebbero stati finanziati da BVS. I costi complessivi dovrebbero superare di 75 milioni di DEM i costi preventivati.
- (25) Le notevoli riserve della Commissione sull'aiuto a favore di questo investimento erano imputabili ai seguenti motivi: anzitutto la capacità iniziale di 200 Kt/a era manifestamente più elevata di quella notificata alla Commissione nel quadro della procedura ex articolo 88, paragrafo 2 e in secondo luogo era dubbio che l'importo di 33 milioni di DEM corrispondesse effettivamente ai costi dell'ampliamento di capacità, visto che i costi per l'impianto avrebbero superato di 75 milioni di DEM quelli preventivati.
- (26) La capacità dell'impianto LDPE a Leuna veniva indicata in 160 Kt/a e non più in 145 Kt/a. La Commissione desiderava conoscere i motivi di questa variazione e in particolare se essa implicasse anche una modifica dell'investimento.
- (27) Il terzo accordo di modifica prevedeva che Mitteldeutsche Erdölraffinerie MIDER (già Leuna 2000) avrebbe contribuito con 10,5 milioni di DEM alla costruzione della condotta fino a Rostock. Di conseguenza il contributo della BvS sarebbe stato ridotto in proporzione ma il massimale complessivo degli aiuti sarebbe rimasto invariato.

- (28) Il contributo di 10,5 milioni di DEM da parte della MIDER al finanziamento della condotta fino a Rostock determina ovviamente un aumento dell'importo degli aiuti disponibili per altri investimenti. La Commissione era del parere che tale importo di 10,5 milioni di DEM avrebbe dovuto essere detratto dal totale degli aiuti, tanto più che la stessa MIDER beneficiava a sua volta di notevoli aiuti e di conseguenza il suo contributo era assimilabile alla concessione di aiuti nel quadro di altri regimi.
- (29) Gli impianti di acidi acrilici ed esteri acrilici che verranno costruiti da Hoechst per conto di BSL avranno una capacità inferiore rispetto a quella originariamente progettata ma costeranno notevolmente di più. Il quarto accordo di modifica limitava il contributo di BvS a questo investimento ad un massimo di 390 milioni di DEM. Esso stabiliva inoltre che i contratti tra BSL e Hoechst, che sono stati messi a disposizione della Commissione soltanto il 10 dicembre 1997, riguardavano sia la gestione che la costruzione degli impianti e che Hoechst avrebbe ricevuto un pagamento a titolo di incentivo.
- (30) La Commissione temeva di conseguenza che Hoechst potesse diventare beneficiaria degli aiuti approvati a favore di BSL.
- (31) Per l'impianto di EDC esistevano delle incongruenze per quanto riguarda le cifre. L'allegato 7 del contratto originario di privatizzazione prevedeva una capacità di 276 Kt/a, mentre il quarto accordo di modifica indicava una capacità di 532 Kt/a. In questo contesto la Commissione desiderava sapere se l'investimento effettuato nel cracker corrispondeva ancora alle informazioni fornite dalle autorità tedesche prima che venisse adottata la decisione del 29 maggio 1996.
- (32) Per quanto riguarda l'aiuto di 327 milioni di DEM autorizzato per investimenti in impianti di produzione di acido oftalico, solventi e dispersioni, che non erano parte integrante di BSL, nonché per investimenti in impianti sostitutivi, il quarto accordo di modifica specificava le unità da chiudere e quelle da mantenere; gli investimenti per gli impianti da mantenere ammontavano soltanto a 28 milioni di DEM, mentre per i restanti 299 milioni di DEM l'accordo prevedeva i seguenti impianti sostitutivi del costo complessivo di 432 milioni di DEM: un impianto di resine idrocarburiche di 15 Kt/a, un impianto di polistirene sindiotattico di 36 Kt/a, un impianto di produzione di elastomeri di solubilizzazione di 60 Kt/a ed un impianto di PCHE di 23 Kt/a.
- (33) La Commissione ha autorizzato l'aiuto ma soltanto per gli impianti di produzione di acido oftalico, solventi e dispersioni, mentre non ha potuto approvare la realizzazione di investimenti sostitutivi di cui non era noto nulla.
- (34) In realtà la Commissione non era del tutto sfavorevole a questi investimenti sostitutivi, dato che la possibilità di effettuare questo tipo di investimenti era prevista esplicitamente nel contratto di privatizzazione e che una notevole parte dei costi sarebbe stata assunta da BvS. Essa non poteva tuttavia escludere che gli investimenti sostitutivi causassero particolari problemi settoriali incidendo sugli scambi tra gli Stati membri in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha ritenuto perciò opportuno estendere il nuovo procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE anche a questo aspetto, invitando i terzi interessati a pronunciarsi sull'eventuale impatto negativo dei progetti di sostituzione sul mercato.
- (35) Infine la Commissione aveva seri dubbi che i contratti di fornitura stipulati fra VKR e BSL dopo la decisione 96/545/CE contenessero elementi di aiuto. Tale decisione aveva espressamente escluso questo tipo di aiuti per la fornitura di energia, poiché per la Commissione si sarebbe trattato di un aiuto al funzionamento che non poteva assolutamente essere autorizzato. Inoltre l'articolo 5 della decisione del 29 maggio 1996 stabiliva che le autorità tedesche non potevano concedere ulteriori aiuti a sostegno del piano di ristrutturazione di BSL che oltrepassassero gli aiuti approvati con tale decisione.
- (36) I nuovi contratti di fornitura sono stati conclusi per un periodo di 19 anni (fino al 31 dicembre 2014). Per il rimanente periodo di ristrutturazione (fino al 31 maggio 2000) durante il quale, conformemente all'accordo di privatizzazione, le perdite verranno coperte dalla BvS, i contratti prevedevano prezzi che superavano ampiamente i prezzi medi per la fornitura di energia elettrica e termica. Per il periodo successivo alla ristrutturazione, quando sarà la Dow stessa a dover finanziare le eventuali perdite di BSL, i contratti prevedevano prezzi per la fornitura dell'energia che erano inizialmente molto inferiori ai prezzi medi. Tali prezzi dovevano poi aumentare gradualmente ogni anno fino a raggiungere il livello medio dei prezzi nel 2014.
- (37) Le riserve della Commissione riguardavano le notevoli differenze fra i prezzi che BSL avrebbe dovuto pagare durante e dopo il periodo di ristrutturazione. Tale divario sembrava essere artificioso e non era da escludere che con l'elevato prezzo dell'energia pagato durante il periodo di ristrutturazione, quando le eventuali perdite sarebbero state coperte dalla BvS, sarebbe stato sovvenzionato il prezzo dell'energia molto più basso applicato nel periodo successivo.
- (38) Inoltre la Commissione dubitava che fosse realmente escluso qualunque tipo di aiuto a favore della fornitura di energia, visto che con l'assunzione, da parte di BSL, di una parte del finanziamento della centrale VKR che doveva essere compensata dalla BvS a concorrenza di [...], i prezzi dell'energia avrebbero potuto essere influenzati in modo tale da esentare VKR da oneri che avrebbe altrimenti dovuto sostenere in proprio.

III. COMMENTI DEI TERZI INTERESSATI

- (39) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di tre interessati, una dal Regno Unito, un'altra da un produttore portoghese di anilina e la terza dalla BSL stessa. In sintesi:

- (40) Il Regno Unito condivide le riserve della Commissione in merito agli effetti che le modifiche previste negli accordi di modifica potrebbero avere sul commercio e sulla concorrenza nel mercato comune ed ha espresso in particolare le sue preoccupazioni sulle conseguenze nel mercato petrolchimico europeo in cui a suo giudizio esiste un eccesso di offerta.
- (41) Il produttore portoghese di anilina condivide esplicitamente le riserve della Commissione su tutti i punti e confida che la Commissione adotti la giusta decisione nel concludere la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2.
- (42) BSL ribadisce la sua opinione secondo cui né le modifiche del programma di ristrutturazione né i contratti di fornitura di energia contengono elementi di aiuto, sottolineando inoltre che l'ammontare complessivo degli aiuti non è aumentato. Infine BSL segnala gli effetti negativi che il nuovo procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, avrebbe sui nuovi investimenti del sito industriale di BSL e chiede alla Commissione di concludere tempestivamente le sue indagini.

IV. OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

- (43) In risposta alla decisione della Commissione di aprire il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, le autorità tedesche hanno fornito le seguenti informazioni sui punti rilevanti in questione:

A. Le modifiche della capacità produttiva

- (44) Per quanto riguarda l'adeguamento del cracker le autorità tedesche hanno precisato che la produzione di etilene di purezza chimica è una tecnologia di Dow. Tale tipo di etilene può essere utilizzato soltanto per la produzione di etilbenzene ma non per altri scopi. In particolare l'etilbenzene non può essere impiegato per la produzione di poliolefini.
- (45) Secondo le autorità tedesche è prassi corrente dell'industria determinare la capacità di un cracker in base alla sua capacità di produzione di etilene. La produzione di etilene di purezza chimica nel cracker non inciderebbe sulla capacità complessiva del cracker che resta di 450 Kt/a come approvato dalla Commissione nella sua decisione 96/545/CE.
- (46) Per quanto riguarda l'incremento della capacità dell'impianto di benzene da 200 Kt/a a 320 Kt/a, per il quale la Commissione non considerava giustificato che i costi di un investimento supplementare di 50 milioni di DEM fossero finanziati dalla BvS, le autorità tedesche hanno anzitutto precisato che i costi aggiuntivi ammontereb-

bero soltanto a 30,5 milioni di DEM. L'impianto ora previsto, dotato di una capacità di 320 Kt/a, costerebbe 180,5 milioni di DEM mentre l'impianto di 200 Kt/a sarebbe costato 150 milioni di DEM. Per comprovare tale affermazione le autorità tedesche hanno presentato uno studio di un esperto indipendente che conferma le loro indicazioni sulla base di un confronto dei costi per un impianto di 320 Kt/a e di uno di 200 Kt/a.

- (47) Per quanto riguarda il contributo supplementare che BvS dovrà pagare per i costi di 30,5 milioni di DEM dell'ampliamento della capacità, le autorità tedesche si sono impegnate ad assicurare che il contratto di privatizzazione concluso tra BvS e BSL sia modificato in modo tale da escludere una partecipazione della BvS al finanziamento di tale ampliamento della capacità.
- (48) Per quanto riguarda l'incremento della capacità dell'impianto di butadiene da 45 a 120 Kt/a, le autorità tedesche hanno sottolineato che tale incremento non deriva dall'ampliamento dell'impianto esistente bensì dalla costruzione di un impianto di produzione di butadiene completamente nuovo in sostituzione di quello vecchio. Inoltre le autorità tedesche hanno comunicato che non sarà più costruito l'impianto di stoccaggio di propano per il quale la Commissione aveva approvato, nella sua decisione 96/545/CE, aiuti destinati a consentire a BSL di superare carenze strutturali.
- (49) In una ulteriore fase del procedimento le autorità tedesche si sono impegnate a garantire che l'accordo di privatizzazione sarebbe stato modificato in modo da escludere completamente dal programma di ristrutturazione il finanziamento dell'impianto di butadiene, nel senso che la costruzione di tale impianto non potrà più essere finanziata dalla BvS.
- (50) Tale modifica non dovrebbe inficiare la giustificazione dell'aiuto approvato dalla Commissione con la decisione 96/545/CE per far fronte alle carenze strutturali. In questo contesto le autorità tedesche hanno presentato due ulteriori progetti infrastrutturali che da un lato contribuirebbero a superare le carenze strutturali degli impianti dell'impresa ripartiti in tre diversi siti industriali, come ad esempio la mancata costruzione del serbatoio di stoccaggio di propano, e dall'altro non porterebbero ad un aumento della capacità produttiva e quindi non avrebbero effetti sul mercato.
- (51) Si trattava dei seguenti progetti di infrastrutture:
- (52) La costruzione di una condotta fra il cracker di Böhlen e quello di Litvinov nella Repubblica ceca⁽¹⁾, che potrebbe essere utilizzata per il trasporto di prodotti vari e lo stoccaggio di tali prodotti nella galleria di salgemma di Teutschenthal. Tale condotta consentirebbe una maggiore flessibilità nella produzione e nel consumo di monomeri di idrocarburo ed inoltre costituirebbe un mezzo di trasporto più economico e più ecologico rispetto al trasporto degli stessi prodotti per ferrovia o su strada. La condotta può essere utilizzata anche da altri produttori, oltre che da BSL, e può, secondo le autorità tedesche, contribuire all'espansione del triangolo chimico del sito industriale di Böhlen/Schkopau. Il costo complessivo della condotta ammonterebbe a 90 milioni di DEM.

⁽¹⁾ Tale Cracker non è di proprietà della Dow bensì di Unipetrol, un'impresa dello Stato in procinto di essere privatizzata.

- (53) La costruzione di una strada di collegamento tra gli impianti di Schkopau e l'autostrada A 38, ivi incluse zone di parcheggio nel sito di BSL, per consentire al traffico di merci su strada l'accesso diretto all'autostrada evitando l'attraversamento delle città di Halle e Merseburg. Secondo le autorità tedesche sia la strada che i parcheggi potrebbero essere utilizzati da chiunque. Questa misura alleggerirebbe il traffico locale e abbrevierebbe inoltre i tempi necessari per il trasporto dei prodotti. I costi di questa misura ammonterebbero a 8 milioni di DEM.
- (54) Le autorità tedesche hanno sottolineato che le suddette misure infrastrutturali supplementari continuerebbero a giustificare i pagamenti approvati dalla Commissione nella decisione 96/545/CE per sormontare le carenze strutturali ⁽¹⁾. Inoltre il contributo della BvS sarebbe limitato allo stesso importo già previsto per la sostituzione del serbatoio di propano e l'adeguamento del vecchio impianto di butadiene, per i quali la decisione 96/545/CE prevedeva ugualmente degli aiuti. Ciò significa che verrebbe pienamente rispettato l'aiuto massimo di 386 milioni di DEM, convenuto tra BvS e BSL per progetti destinati a rimediare alle carenze strutturali, già approvato dalla Commissione e in parte già versato alla BSL.
- (55) Per quanto riguarda i dubbi della Commissione che, per l'unità di etilbenzene/stirene, la capacità originale di 200 Kt/a sarebbe superiore a quella comunicata nel quadro del primo procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, le autorità tedesche hanno ammesso che all'epoca tale capacità non era stata esplicitamente comunicata alla Commissione mentre le era stato comunicato il prezzo di costruzione di 175 milioni di DEM. Tale prezzo corrisponderebbe esattamente al costo di un impianto della capacità di 200 Kt/a: tale capacità si integrerebbe perfettamente nella logica industriale del complesso integrato come approvato dalla Commissione. Di conseguenza non si tratterebbe di una capacità supplementare.
- (56) Per quanto riguarda i dubbi della Commissione che i costi per l'ampliamento della capacità di tale unità da 200 Kt/a a 280 Kt/a, come stabilito nel quarto accordo di modifica, ammontino effettivamente a soli 33 milioni di DEM, visto che l'impianto complessivo verrebbe a costare 75 milioni di DEM in più di quanto originariamente preventivato, le autorità tedesche hanno presentato uno studio realizzato da un esperto indipendente. Lo studio conferma che i costi supplementari sono limitati a 33 milioni di DEM. Le autorità tedesche hanno inoltre precisato che BvS non parteciperà al finanziamento di questi costi di investimento supplementari.
- (57) Per quanto riguarda la capacità dell'impianto LDPE a Leuna, indicata in 160 Kt/a anziché in 145 Kt/a, le autorità tedesche hanno dichiarato che il progetto non ha subito modifiche. L'aumento della capacità, inferiore al 10 %, sarebbe da imputare esclusivamente ad una utilizzazione più efficiente dell'impianto.
- (58) Per quanto riguarda il contributo di 10,5 milioni di DEM della MIDER le autorità tedesche hanno sottolineato che esso coprirebbe esclusivamente i costi di un investimento supplementare necessario per consentire alla MIDER di utilizzare la conduttura e trasportare olio. Questi investimenti addizionali riguardano impianti di pulitura, di misurazione e di analisi nonché l'adattamento della conduttura all'olio grezzo e gli impianti delle valvole e di pompaggio. Tale investimento supplementare sarà finanziato esclusivamente dalla MIDER.
- (59) Una diminuzione del contributo della BvS al programma globale di ristrutturazione non sarebbe necessaria dato che la dimensione del progetto originario della conduttura è rimasto invariato.
- (60) Per quanto riguarda gli impianti di acidi acrilici ed esteri acrilici, che dovrebbero essere costruiti da Hoechst per conto di BSL e per i quali la Commissione, in mancanza di sufficienti informazioni sugli accordi stipulati tra BSL e Hoechst, temeva che Hoechst potesse beneficiare degli aiuti da essa autorizzati a favore di BSL, le autorità tedesche hanno consentito un approfondito esame di tali accordi.
- (61) Per quanto concerne l'impianto EDC, per il quale esistono divergenze in merito ai dati, le autorità tedesche hanno dichiarato che non sarebbero state create capacità supplementari. La capacità complessiva che sarà creata durante le due fasi figura nell'allegato 13.1 dell'accordo di privatizzazione originario autorizzato dalla Commissione in cui al punto 3.3.1 è stata indicata una capacità complessiva di 531 Kt/a. Il nuovo allegato 7 del quarto accordo di modifica in cui viene indicata una capacità di 532 Kt/a, aveva solo lo scopo di chiarire la situazione.
- (62) Per quanto riguarda l'aiuto autorizzato per investimenti sostitutivi, pari a 327 milioni di DEM, in impianti che non formavano parte integrante di BSL (come impianti di acido oftalico, solventi, dispersioni), le autorità tedesche hanno sottolineato che tali investimenti sostitutivi non causerebbero problemi settoriali. Ciò sarebbe confermato dal fatto che non sono pervenute osservazioni a questo riguardo da parte di terzi. Inoltre le autorità tedesche hanno indicato che l'investimento complessivo per questo progetto è stato elevato a 460 milioni di DEM, mentre il contributo di 276,3 milioni di DEM della BvS resta invariato, per cui è notevolmente aumentata la partecipazione della BSL al finanziamento.

⁽¹⁾ Cfr. sezione IV, punto 9.

B. Contratti di fornitura di energia

- (63) Per quanto riguarda il contributo [...] pagato da BSL per la costruzione della centrale elettrica («Baukostenzuschuss») le autorità tedesche hanno indicato che in Germania è del tutto usuale che un grosso cliente come BSL partecipi ai costi di una centrale elettrica che viene in definitiva costruita praticamente per lui. Tale partecipazione è anzi obbligatoria in base alla legge tedesca sull'economia energetica.
- (64) Per quanto riguarda la possibilità che i nuovi contratti di fornitura di energia contengano elementi di aiuto, vista l'enorme differenza tra i prezzi per il periodo fino all'anno 2000 e i prezzi per il periodo convenuto dopo tale data, le autorità tedesche sostengono che si tratta di prezzi realistici e non gonfiati artificialmente. A sostegno di questa affermazione esse hanno presentato uno studio elaborato da un esperto che conferma la loro posizione.
- (65) Ciò non di meno le autorità tedesche hanno consentito che la Commissione incaricasse un esperto indipendente di uno studio al fine di esaminare i contratti di fornitura di energia e i problemi correlati.
- (66) Lo studio è giunto alle seguenti conclusioni:
- (67) Per quanto riguarda il contributo [...] lo studio ha constatato che tale contributo è stato trattato come parte del cash-flow negativo per il quale BSL riceve una compensazione durante il periodo di ristrutturazione e non è stato incluso nel calcolo dei prezzi dell'energia durante tale periodo. Lo studio ha concluso che era legittimo qualificare questo pagamento come costi di ristrutturazione, dato che tali costi derivano dalla riduzione del fabbisogno di energia termica di BSL rispetto alla stima originaria dopo la costruzione della centrale elettrica nel 1999 che ha reso necessario apportare modifiche agli impianti termici ed elettrici nel sito di VKR e di BSL. Un contributo proprio da parte di un grande acquirente di energia è usuale in Germania ed è espressamente previsto dall'articolo 6 della legge tedesca sull'economia energetica (Energiewirtschaftsgesetz) per cui è considerato normale in Germania per i nuovi utenti.
- (68) Per quanto riguarda i prezzi per la fornitura di energia lo studio ha concluso, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 maggio 2000, durante il quale BSL deve pagare un prezzo relativamente elevato per Kw/h, che tali prezzi erano superiori ai costi massimi complessivi (costi dei combustibili + costi di gestione e di manutenzione + costi di investimento) di una centrale carboelettrica, ma che gli effetti di liberalizzazione sul mercato dell'energia non erano ancora visibili, ossia che non esistevano altri fornitori di energia né BSL era in grado di gestire una propria centrale elettrica e che VKR poteva sfruttare durante il periodo di ristrutturazione la sua posizione di fornitore monopolista di BSL per recuperare durante tale periodo una parte notevolmente superiore dei suoi costi pregressi, che non nel periodo successivo e che tali prezzi erano in linea con i prezzi attesi dai grandi utilizzatori industriali nei nuovi Länder federali durante tale periodo.
- (69) Per il periodo dopo la ristrutturazione, ossia dal 1° giugno 2000 fino al 31 dicembre 2014, durante il quale BSL dovrà pagare un prezzo notevolmente più basso per le forniture di energia, partendo dall'idea di un mercato energetico liberalizzato in cui il prezzo dell'energia sarà determinato dal mercato e non già da VKR, nonché della possibilità di BSL di costruire un proprio impianto per la produzione di elettricità e energia termica, lo studio conclude che il prezzo che BSL pagherà corrisponde ai prezzi da pagare nel caso di ambedue le opzioni.
- (70) Lo studio ha infine analizzato se un contratto come quello stipulato fra VKR e BSL è fondato su una base commerciale normale senza dipendere da un eventuale impatto di aiuti di Stato a favore di una delle imprese partecipanti.
- (71) La prima conclusione era che VKR non poteva avere alcun interesse ad estendere il recupero dei suoi costi pregressi su un periodo di tempo più lungo di quanto abbia fatto, perché ciò avrebbe comportato un duplice rischio per VKR: che BSL non sopravvivesse come impresa durante l'intero periodo contrattuale o che BSL decidesse, probabilmente con il supporto dell'autorità competente tedesca, di rompere il contratto una volta che si fosse intensificata la concorrenza sul mercato. Ambedue i rischi avrebbero dovuto fortemente incitare VKR a distribuire gli oneri aggiuntivi su un periodo in cui godeva ancora de facto di una posizione di monopolio.
- (72) Tenuto conto delle suddette ipotesi, per chiarire la struttura bifase del contratto, secondo lo studio non vi era motivo di assumere che BSL avrebbe cercato di sfruttare i regimi di aiuti di Stato. Inoltre la data della modifica dei prezzi coincideva con ambedue le ipotesi, nel senso che le parti potevano prevedere all'epoca quando VKR avrebbe perso la sua posizione di monopolio, e ciò sia a seguito della liberalizzazione del mercato sia a seguito della costruzione di una nuova centrale. Infine BSL non avrebbe neppure potuto impugnare la posizione monopolistica di VKR dinanzi all'autorità competente tedesca perché non sarebbe stata in grado di dimostrare l'esistenza di una discriminazione sulla base di prezzi comparabili applicati ad altri clienti industriali e nella prospettiva di una liberalizzazione del mercato.
- (73) Lo studio è giunto perciò alla conclusione che i contratti di fornitura di energia non contengono elementi di aiuto.
- (74) Per quanto riguarda le osservazioni dei terzi interessati la Germania ha formulato i seguenti commenti:

- (75) In risposta alle osservazioni del Regno Unito le autorità tedesche hanno contestato l'esistenza di un eccesso di offerta sul mercato petrolchimico. Esse hanno sostenuto che la posizione del Regno Unito potrebbe essere stata influenzata dalla circostanza che BP ha chiuso alcuni dei suoi impianti nel Regno Unito. La decisione della chiusura di tali impianti sarebbe stata presa molto tempo addietro e a prescindere dalla situazione del mercato. Questo parere sarebbe confermato dal fatto che la BP stessa non ha presentato osservazioni in quanto parte interessata nel quadro del presente procedimento.
- (76) Per quanto riguarda le osservazioni del produttore portoghese di anilina, le autorità tedesche hanno considerato che non è necessaria una risposta specifica visto che tali osservazioni non contengono elementi che vadano oltre quanto rilevato dalla Commissione.
- (77) Per quanto riguarda le osservazioni di BSL non è pervenuto alcun commento.

V. VALUTAZIONE DELL'AUIUTO

- (78) Nel valutare i punti da chiarire nel presente caso va considerato che la Commissione ha deciso di riaprire la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, nei riguardi di un aiuto pagato nel quadro della privatizzazione di BSL perché dubita che le modifiche previste dal terzo e quarto contratto di modifica siano tuttora in linea con le constatazioni fatte nella sua decisione 96/545/CEE. La valutazione della Commissione pertanto non ha lo scopo di accertare se le modifiche costituiscano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CEE esentabili in base all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. La Commissione deve piuttosto basarsi sulla propria decisione 96/545/CEE tanto più che l'ammontare complessivo di 9,5 miliardi di DEM da essa autorizzato a titolo di aiuto è rimasto invariato.
- (79) Inoltre per quanto riguarda gli incrementi di capacità la Commissione deve accertare che gli aiuti della BvS non oltrepassino gli importi già autorizzati a tale titolo nella sua decisione 96/545/CEE, escludendo quindi una sua disamina della conformità di tali aumenti di capacità in sé con le norme in materia di aiuti. Come è stato confermato sia dalla decisione 96/545/CEE che dalla decisione del 10 dicembre 1997, gli aiuti autorizzati per la ristrutturazione di BSL erano semplicemente destinati a promuovere la creazione di una base industriale minima che doveva contribuire ad attirare ulteriori investimenti e quindi ad incoraggiare ulteriori incrementi di capacità. Al punto IV13.4 della decisione 96/545/CEE la Commissione si era rallegrata espressamente del fatto che Dow e BSL intendevano effettuare, in aggiunta ai progetti di investimenti del programma di ristrutturazione, ulteriori investimenti per 1 250 milioni di DEM entro l'anno 2010 per assicurare a lungo termine la competitività, la crescita e la redditività del complesso chimico. Al punto 9.1 della decisione del 10 dicembre 1997 la Commissione aveva dichiarato espressamente che qualsiasi nuova modifica che conduca ad un incremento delle capacità produttive dovrebbe essere finanziata dall'impresa stessa. La Commissione aveva pertanto accettato esplicitamente ulteriori investimenti ed incrementi di capacità a condizione che tali investimenti fossero finanziati dalla BSL stessa. Nel presente caso la Commissione doveva pertanto accertare che gli incrementi di capacità della BSL non fossero finanziati dalla BvS.
- (80) Per quanto riguarda i due aspetti da esaminare (variazioni nelle capacità produttive e nei contratti di fornitura di energia) la procedura a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 ha evidenziato quanto segue:
- A. Modifiche delle capacità produttive**
- (81) Per quanto riguarda il potenziamento del cracker la procedura ha dimostrato che la produzione di etilene di purezza chimica del cracker di BSL non incide sulla capacità complessiva del cracker, la quale è determinata dalla sua capacità di produrre etilene e ammonta tuttora a 450 Kt/a come autorizzato dalla decisione 96/545/CEE della Commissione⁽¹⁾. Per quanto riguarda tale decisione non sussiste dunque una infrazione.
- (82) Per quanto riguarda l'incremento di capacità dell'impianto di benzene da 200 a 320 Kt/a, per il quale la Commissione considerava che l'investimento supplementare di 50 milioni di DEM dovesse essere finanziato non già nel quadro degli aiuti autorizzati bensì dall'investitore stesso, la Germania ha dimostrato che i relativi costi ammontano soltanto a 30,5 milioni di DEM. Inoltre la Germania ha assicurato che farà in modo che il contratto di privatizzazione fra BvS e BSL sia modificato mediante un ulteriore contratto di modifica indicante esplicitamente che è esclusa una partecipazione della BvS ai costi supplementari inerenti all'incremento delle capacità.
- (83) Pertanto BSL non riceverà per questo progetto un aiuto superiore a quello autorizzato nella decisione 96/545/CEE.
- (84) Per quanto riguarda l'incremento della capacità dell'impianto di butadiene da 45 a 120 Kt/a a seguito della costruzione di un impianto completamente nuovo in sostituzione di quello vecchio, la BvS non pagherà alcun aiuto. Ciò è garantito dall'impegno della Germania di fare completare il contratto di privatizzazione con una clausola che escluda qualsiasi contributo della BvS al finanziamento di tale progetto. In questo senso non si ravvisa alcuna violazione della decisione 96/545/CEE.
- (85) Per quanto riguarda l'unità di etilbenzene/stirene, la Germania ha dimostrato in ambedue i casi che la capacità originaria comunicata alla Commissione nel quadro della prima procedura a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, ammontava a 200 Kt/a e che i costi per l'incremento della capacità di tale unità da 200 a 280 Kt/a erano limitati a soli 33 milioni di DEM. Poiché il quarto contratto di modifica stabilisce che la BvS non parteciperà a questi costi supplementari, l'incremento di capacità sarà finanziato esclusivamente da BSL. Ciò significa che per questo progetto sarà erogato soltanto l'aiuto approvato con la decisione 96/545/CEE.

⁽¹⁾ Cfr. sezione III, punto 3, della decisione 96/545/CEE.

- (86) Per quanto riguarda la capacità dell'impianto LDPE a Leuna, indicata ora in 160 Kt/a anziché in 145 Kt/a, le informazioni trasmesse dimostrano che tale progetto non ha subito modifiche e che l'incremento della capacità, inferiore al 10 %, è il risultato di una utilizzazione più efficace dell'impianto. Non si tratta quindi di un incremento di capacità «reale» e pertanto non si ravvisa uno scostamento rispetto a quanto stabilito dalla decisione 96/545/CEE.
- (87) La partecipazione della MIDER con 10,5 milioni di DEM alla condotta verso Rostock coprirà esclusivamente i costi dell'investimento addizionale necessario per consentire alla MIDER di utilizzare la condotta per il trasporto di olio. Tale investimento addizionale riguarda alcune stazioni di pulitura, misurazione e analisi nonché l'adeguamento della condotta all'olio grezzo e le stazioni delle valvole e di pompaggio. L'investimento supplementare è finanziato esclusivamente dalla MIDER per cui non viene modificata la dimensione del progetto originario. Il progetto è perciò tuttora in linea con la decisione 96/545/CEE⁽¹⁾.
- (88) Per quanto riguarda gli accordi stipulati fra BSL e Hoechst per la costruzione di impianti di acido acrilico ed esteri acrilici è accertato che i costi complessivi degli investimenti di 365 milioni di DEM, previsti nel contratto iniziale autorizzato dalla Commissione, hanno subito un aumento. Si ricorda tuttavia che la Commissione ha avviato la procedura per accertare se l'aiuto da versare a favore di questo progetto non vada in definitiva a beneficio della Hoechst. Tale possibilità appare esclusa. Il sistema di incentivi convenuto fra BSL e Hoechst dovrebbe assicurare che il prezzo ricavato da Hoechst corrisponda alle sue spese. Poiché Hoechst sarà premiata se resterà al di sotto di un determinato massimale, è suo interesse mantenere bassi i costi. Ciò significa che gli investimenti complessivi dovrebbero subire soltanto lievi variazioni. Inoltre è da considerare che la capacità complessiva diminuirà rispetto a quella originariamente progettata, che è sempre difficile prevedere al 100 % i costi reali di un nuovo progetto e che il contributo complessivo della BvS all'investimento subirà soltanto una variazione irrilevante. Analoghe variazioni si rilevano anche negli altri progetti di investimento della BSL. Infine gli accordi fra BSL e Hoechst prevedono la possibilità di far effettuare un auditing, su richiesta della BvS. La modifica può essere accettata nell'ambito della decisione 96/545/CEE.
- (89) Per quanto riguarda l'impianto EDC la Germania ha chiarito che non saranno create nuove capacità. La capacità complessiva creata durante le due fasi del programma di ristrutturazione è indicata nell'allegato 13.1 del contratto di privatizzazione originale approvato dalla Commissione. Al punto 3.3.1 di tale allegato è menzionata una capacità complessiva di 531 Kt/a. Il nuovo allegato 7 relativo al quarto contratto di modifica che indica una capacità di 532 Kt/a, chiarisce semplice-

mente la situazione di fatto. Pertanto non sussiste alcuna violazione della decisione 96/545/CEE.

- (90) Per quanto riguarda l'aiuto autorizzato a favore di investimenti sostitutivi per 327 milioni di DEM⁽²⁾ la procedura in base all'articolo 88, paragrafo 2, ha dimostrato, come la Commissione supposeva già al momento dell'avvio della stessa, che tali investimenti difficilmente causeranno problemi settoriali. Infatti, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi, nel cui interesse la Commissione aveva incluso questi investimenti nelle sue indagini. Inoltre, si ricorda che l'investimento complessivo per questi progetti è salito a 460 milioni di DEM, mentre il contributo della BvS di 276,3 milioni di DEM è rimasto invariato, il che significa che aumenterà il contributo proprio di Dow al finanziamento di questi nuovi progetti di investimento.

B. Contratti di fornitura di energia

- (91) Lo studio realizzato da un esperto indipendente su richiesta della Commissione per esaminare in dettaglio le ragioni delle differenze di prezzo per le forniture di energia giunge alla conclusione che i contratti di fornitura di energia fra VKR e BSL non comportano necessariamente un effetto di sviamento degli aiuti né inducono a ritenere che siano stati utilizzati in maniera abusiva aiuti di Stato concessi per altri scopi. Inoltre, lo studio constata che il contributo di BSL alla costruzione della centrale elettrica è una prassi usuale in Germania, ed è inoltre prevista espressamente dalla legge tedesca sull'economia energetica.
- (92) Di conseguenza, i contratti di fornitura di energia non comportano elementi di aiuto.

C. I due progetti infrastrutturali supplementari

- (93) Ciò considerato e partendo dal presupposto che gli emendamenti del terzo e quarto contratto di modifica annunciati dalla Germania saranno esplicitati in un quinto contratto di modifica, la Commissione giunge alla conclusione che nessuno degli elementi per i quali essa ha riavviato la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, configura una violazione della sua decisione 69/545/CEE. La Commissione deve tuttavia esaminare se risulta coperto dalla decisione un aspetto che non era stato trattato esplicitamente nella decisione 96/545/CEE. Si tratta del finanziamento dei due progetti infrastrutturali da parte della BvS, in sostituzione della sua partecipazione all'impianto di butadiene e della mancata costruzione del serbatoio per il gas propano, che erano stati approvati dalla Commissione nella sua decisione 96/545/CEE nel quadro di diversi progetti destinati a consentire alla BSL di superare alcuni problemi strutturali. Si tratta perciò di esaminare se ambedue i progetti sono in linea con la motivazione di questi vari progetti per i quali la Commissione aveva autorizzato aiuti complessivi per 384 milioni di DEM e la BvS ha già versato alcuni anticipi alla BSL.

⁽¹⁾ Cfr. sezione IV, punto 6.9, della decisione 96/545/CEE.

⁽²⁾ Cfr. il punto 9.1 della decisione del 10 dicembre 1997. Tali investimenti sono citati al punto 8.1.2 del contratto di privatizzazione autorizzato dalla Commissione.

(94) Il beneficiario principale dei due progetti di infrastrutture sarà indubbiamente BSL, ma anche altre imprese ne ricaveranno un notevole vantaggio. BSL non è l'unico produttore all'interno del nuovo triangolo chimico di Schkopau. Una conduttura che è a disposizione anche di altri fabbricanti della regione può contribuire allo sviluppo dell'intero sito industriale. Lo stesso vale per il raccordo autostradale diretto. Ambedue i progetti possono quindi contribuire a sormontare le innegabili carenze strutturali esistenti nei siti in questione. Inoltre va considerato che i due progetti infrastrutturali sostituiranno un altro progetto infrastrutturale, il serbatoio per gas propano non costruito che la Commissione aveva approvato nella sua decisione 96/545/CEE. Gli effetti di questi due progetti sul mercato non saranno sicuramente più negativi di quelli del serbatoio autorizzato dalla Commissione. Il contributo della BvS di 384 milioni di DEM autorizzato dalla Commissione per questa parte del programma di ristrutturazione non aumenterà ma resterà invariato. Ciò significa che la Commissione non autorizza ulteriori sovvenzioni pubbliche bensì semplicemente il cambio di destinazione di fondi già autorizzati e erogati a BSL sotto forma di anticipi versati immediatamente dopo l'adozione della decisione 96/545/CEE.

VI. CONCLUSIONI

(95) La procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, ha mostrato che non sussistono contributi addizionali a favore di BSL, che i contributi da versare corrispondono agli importi e sono limitati alle capacità autorizzate dalla Commissione il 29 maggio 1996. Anche nei contratti di fornitura di energia non sono stati rilevati elementi di aiuto. La Commissione giunge pertanto alla conclusione che i lievi scostamenti rispetto al contratto di privatizzazione originale sono compatibili con i criteri stabiliti nella decisione 96/545/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il terzo e il quarto contratto di modifica, stipulati fra Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) e la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderausgaben (BvS) sono conformi alla

decisione 96/545/CEE con la quale erano stati autorizzati aiuti per la privatizzazione di BSL, fatti salvi gli obblighi e le condizioni stabiliti all'articolo 2.

Articolo 2

1. La Germania presenta un contratto di modifica il quale stabilisce che
 - a) la BvS non partecipa al finanziamento dei costi dell'incremento di capacità dell'impianto di benzene pari a 30,5 milioni di DEM e
 - b) il finanziamento dell'impianto di butadiene è scorporato integralmente dal programma di ristrutturazione, nel senso che BvS non finanzia più la costruzione di tale impianto.
2. Una copia del quinto contratto di modifica sarà presentata alla Commissione entro un mese dalla stipula.

Articolo 3

Le disposizioni e le condizioni stabilite nella decisione 96/545/CEE restano in vigore. Ciò vale in particolare per l'obbligo della Germania di trasmettere alla Commissione relazioni semestrali sullo stato di avanzamento della ristrutturazione e sugli aiuti versati dalla BvS.

Articolo 4

La Germania comunica alla Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione le misure adottate per conformarsi.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione